



**UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE**

**“NICCOLO’ CUSANO”**

*Master Universitario*

*in*

*“Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle  
professioni socio sanitarie”*

**(COME ESEGUIRE UNA CORRETTA  
INDAGINE TECNICO/GIURIDICA DI UN  
INFORTUNIO SUL LAVORO)**

**Candidato**

*(dott. Giancarlo Negrello)*

**Relatore**

*(prof. De Cicco Romina)*

**ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009**

Introduzione .....	6
CAPITOLO 1 - Elementi di diritto penale .....	8
1.1 Introduzione .....	8
1.2 Il reato – definizione e soggetti .....	9
1.3 Oggetto giuridico .....	13
1.4 Delitti e contravvenzioni .....	14
1.5 Elementi del reato .....	14
1.6 L’elemento oggettivo .....	15
1.7 L’elemento soggettivo.....	17
CAPITOLO 2 - Protocolli d’indagine .....	20
2.1 Introduzione .....	20
2.2 L’importanza delle indagini effettuate nell’immediatezza del fatto .....	21
2.3 Obiettivi del protocollo .....	22
2.4 La concentrazione sui Servizi Ispettivi delle segnalazioni .....	22
2.5 Ricezione e trattazione delle denunce d’infortunio pervenute.....	25
CAPITOLO 3 - L’indagine vera e propria .....	31
3.1 Introduzione .....	31
3.2 Oggetto e finalità dell’indagine d’infortunio .....	31
3.3 Schema essenziale degli atti urgenti .....	38
3.5 Compiti specifici della polizia giudiziaria .....	39
4.3 la qualità dell’organizzazione della sicurezza.....	42
3.7 centralità delle funzione di vigilanza .....	42
3.8 La necessità di allargare lo spettro dell’accertamento .....	43
3.9 L’intervento del p.m. sul luogo del fatto.....	45
CAPITOLO 5 - Questioni processuali .....	47
5.1 Le modalità dell’accertamento: alcune questioni di procedura.....	47

5.2 Il rapporto tra inchiesta giudiziaria e tecnica. ....	50
CAPITOLO 6 - Relazione d'infortunio.....	55
6.1 Introduzione .....	55
6.2 Punti della relazione.....	55
6.3 Cause e fattori .....	56
Conclusioni .....	60
Bibliografia .....	62
Allegati.....	63
Ringraziamenti .....	65



*Il cuore rimasto in Fabbrica  
anche adesso che ho raggiunto la pensione  
Sognavamo il cielo ma da decenni è sempre più lontano  
Il silenzio e la solitudine circondano la mia Fabbrica  
e tutte le fabbriche d'Italia  
La classe operaia non è più centrale  
e il paradiso è diventato inferno  
di fiamme di fuoco e d'olio bruciato  
di operai sfiniti che fanno notizia solo quando diventano torce umane  
Operai sfruttati come non è successo mai  
Il silenzio e la solitudine circondano la mia Fabbrica  
e tutte le fabbriche d'Italia  
Anche il nostro bravo Presidente  
urla instancabile le morti sul lavoro  
ma anche le sue sono urla impotenti  
Addio Compagni di fatica, di sogni e d'ideali  
Bagnati dalle nostre lacrime riposate in pace.*

In memoria dei sette operai della Thyssen

Antonio schiavone 36 anni

Roberto Scola 32 anni

Angelo Laurino 43 anni

Bruno Santino 26 anni

Rocco Marzo 54 anni

Rosario Rodinò 26 anni

Giuseppe Demani 26 anni



***Strage alla Thyssen - 2008***

***Carlo Soricelli<sup>1</sup>***

***metalmecanico in pensione***

---

<sup>1</sup> Carlo Soricelli metalmecanico in pensione, maestro d'arte naive di pittura e scultura onorificenza che gli ha conferito il Museo Nazionale delle Arti Naives Cesare Zavattini di Luzzara.

## Introduzione

---

Il presente lavoro è nato dall'esigenza di analizzare il fenomeno degli infortuni sul lavoro<sup>2</sup> e soprattutto di uniformare la metodologia di indagine.

Il fenomeno infortunistico in Italia comporta ogni anno circa un milione di eventi superiori a tre giorni di assenza dal lavoro. Tale realtà, che rappresenta sicuramente una priorità di sanità pubblica, è comune a tutti i paesi dell'Unione Europea. Il confronto dei dati italiani con quelli europei evidenzia come in Italia l'incidenza degli infortuni, con prognosi superiore a tre giorni, sia pari a 42 casi ogni 1000 addetti, sostanzialmente allineata con l'indice medio dell'Unione Europea che è di 42.2 (Portogallo 70, Finlandia 30).

Il mandato che il legislatore ha dato alle Aziende Sanitarie Locali (da adesso ASL) è anche quello di eliminare/ridurre i fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori attraverso:

- 1. la verifica dell'ottemperanza della normativa di igiene e sicurezza del lavoro in veste di Organo di Vigilanza;**
- 2. lo studio specialistico del fenomeno infortunistico (epidemiologia);**
- 3. l'assistenza, la formazione e l'informazione;**
- 4. l'intervento di indagini nei casi gravi e mortali.**

I servizi deputati a tale scopo<sup>3</sup> (da adesso Servizi) devono pertanto effettuare una importante attività, rappresentata dallo svolgimento delle indagini per infortuni e malattie professionali quali delitti disciplinati dal Codice Penale (artt. 583, 589, 590 C.P.); tali indagini sono svolte o su iniziativa del Servizio o per disposizione del P.M.<sup>4</sup>

Purtroppo però non esiste in letteratura un protocollo specifico ed unico che precisi le modalità con cui svolgere tali indagini. Se non con l'eccezione di alcune regioni che hanno emanato dei propri protocolli, in generale le inchieste per infortunio vengono svolte su esperienza personale del Servizio e/o del personale preposto, con notevoli differenziazioni tra Regione e Regione, tra ASL e ASL ed addirittura in alcuni casi tra tecnico e tecnico.

---

<sup>2</sup> *Infortunio sul lavoro: Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato (Rif.: norma UNI 7249)*

<sup>3</sup> *SPISAL, SPRESAL, SPSAL, ecc. a seconda della regione di appartenenza dell'Azienda Sanitaria Locale.*

<sup>4</sup> *P.M. - Il pubblico ministero (detto anche pubblica accusa) è l'organo dello Stato la cui funzione principale è l'esercizio dell'azione penale. Il termine designa solo l'organo e non anche i funzionari che lo compongono, sicché un'espressione come "i pubblici ministeri di Milano" è impropria, seppur molto diffusa nel linguaggio corrente.*

Certo è che la qualità dell'intervento d'indagine può ripercuotersi sull'esito del procedimento penale e/o civile. Modalità diverse di fare una indagine possono portare a differenze nel riconoscimento dei diritti delle vittime degli infortuni sul lavoro. In pratica, a seconda di dove e di chi svolge l'indagine, può essere che venga a cambiare l'esito della causa penale e/o civile alterando il principio di base per cui la **“la legge è uguale per tutti”**.

Il presente lavoro vuole raccogliere quanto è disponibile in letteratura allo scopo di proporre una procedura di intervento che possa garantire, con l'identificazione di precisi fattori di qualità, una uniformità di svolgimento delle indagini di infortunio.



*Considero il presente lavoro complesso e difficile per cui ho deciso di sviluppare solamente la parte relativa agli infortuni sul lavoro tralasciando volutamente le indagini per malattie professionali; ritengo inoltre che sia un'altra la figura professionale che può garantire l'elaborazione di tale procedura (medico). Altro aspetto che ho volutamente tralasciato nel presente lavoro è quello relativo alle indagini finalizzate alla raccolta di elementi per la determinazione della responsabilità amministrativa derivante da reato di cui al D.Lgs.231/01<sup>5</sup>.*

In pratica con il mio lavoro cerco di rispondere alle seguenti domande:

- 1) Quali modalità devono usarsi per la scelta degli infortuni meritevoli di indagine;
- 2) Come deve svolgersi una corretta e precisa indagine per infortunio;
- 3) Quali elementi vanno considerati per l'individuazione del nesso di causalità tra le eventuali violazioni alle norme contro gli infortuni ed il danno patito dal lavoratore;
- 4) Qual è il ruolo del Tecnico della prevenzione coordinatore in questo contesto e cosa è cambiato nel mio personale *“modus operandi”* dopo il presente lavoro.

***In questo contesto si delinea il ruolo fondamentale del Tecnico della prevenzione operante presso le ASL, non solo nello svolgimento diretto delle inchieste di infortunio, ma nel coordinare il protocollo d'indagine in tutte le sue fasi..***

---

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

# CAPITOLO 1

## - Elementi di diritto penale <sup>6</sup>

### 1.1 Introduzione

In Italia avvengono circa 2500 infortuni al giorno, di cui 3 mortali. Al fine di verificare se questi eventi sono da attribuire ad erronei e/o colposi comportamenti da sempre vengono svolte opportune indagini. Le lesioni personali e l'omicidio come conseguenze di un infortunio sul lavoro vengono perseguiti dal Codice Penale quali reati contro la persona. L'Ambito è quello della “**colpa**” per cui si parla di “lesione personale colposa” (Art.590<sup>7</sup> del C.P.) e “omicidio colposo” (Art.589<sup>8</sup> C.P.).

*Per questo motivo ritengo importante che un lavoro di questo genere non possa che partire dallo studio degli elementi fondamentali del diritto penale. Le indagini per infortunio sul lavoro vengono spesso ritenute esclusivamente uno strumento di prevenzione lasciando ai margini i principi del diritto penale riducendone però l'efficacia giudiziale.*

Tabella 1 – Tipologia delle lesioni personali ed eventuale responsabilità			
Tipologia di lesione	Grave	Gravissima	Morte
	pericolo di vita	malattia insanabile	morte dell'infortunato
	indebolimento permanente di senso o organo	perdita di un senso	
	prognosi > 40 giorni (anche cumulativi)	perdita di un arto	
		perdita di un organo (es. capacità di procreare)	
		perdita della parola	
		deformazione o sfregio del volto	
<b>Responsabilità</b>	<b>lesione personale colposa</b> (ex art. 590 CP)	<b>lesione personale colposa</b> (ex art. 590 CP)	<b>omicidio colposo</b> (ex art. 589 CP)

<sup>6</sup> Autori vari, *Elementi di Diritto Penale. Parte generale e speciale*, edizioni SIMONE - Officina Grafiche Iride, Arzano (NA), 2006;

<sup>7</sup> **Art. 590 C.P. Lesioni personali colpose** - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. [...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.<sup>7</sup>

<sup>8</sup> **Art. 589 C.P. Omicidio colposo** - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.



## 1.2 Il reato – definizione e soggetti

Da un punto di vista giuridico è reato quel comportamento umano volontario (**azione** od **omissione**), che il legislatore ritiene contrario ai fini dello Stato ed al quale ricollega, come conseguenza, l'applicazione di una sanzione penale.

È proprio il tipo di sanzione ad esso ricollegata che caratterizza il reato e lo distingue da altri comportamenti umani parimenti illeciti, ma non qualificabili come reati (ad esempio: l'illecito civile e l'illecito amministrativo, sanzionato con pene disciplinari, fiscali e di polizia).

### 1.2.1 Il soggetto attivo

Autore o soggetto attivo del reato è colui (o coloro, nel caso di concorso) che pone in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice. Tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi del reato, hanno cioè l'altitudine a porre in essere comportamenti penalmente rilevanti, senza distinzione di età, sesso od altre condizioni soggettive, essendo tutte dotate di **capacità penale**. Ne consegue che l'età, le situazioni di anormalità psicofisica e le immunità non escludono il reato, ma sono rilevanti solo ai fini della concreta applicabilità della pena (ad esempio: nel caso di furto commesso da una persona incapace di intendere e di volere, il reato sussiste, ma non è applicabile la pena).

Dal novero dei soggetti attivi del reato vanno escluse le persone giuridiche (esempio: società) poiché la responsabilità penale è esclusivamente personale (art.27<sup>9</sup> Cost. ).

Peraltro il rigore di tale principio è stato attenuato dal D.Lgs. 8-6-2001, n.231, con cui, per la prima volta, sono state configurate ipotesi di responsabilità diretta di enti (società, persone giuridiche, associazioni prive di personalità giuridica) per illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti in posizione apicale (es. amministratori) o subordinati.

Ai fini del presente lavoro si può precisare che i soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 590 e 589 del C.P. sono molteplici. Si va infatti dal ricorrente datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed in alcuni casi anche ai lavoratori che con il loro comportamento determinano condizioni di lavoro tali da determinare e/o favorire l'occorrere di infortuni.

---

<sup>9</sup> Art. 27 - La responsabilità penale è personale. [...]

### 1.2.1 Tipologia dei reati

In relazione al soggetto, si distinguono **reati comuni** e **reati propri**:

- **reati comuni**: sono quelli che possono essere posti in essere da qualunque soggetto, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive. In tale ipotesi la norma, generalmente, fa riferimento a «chiunque»; esempio «chiunque» cagiona la morte di un uomo (omicidio: art. 575);
- **reati propri**: possono essere posti in essere solo da soggetti che rivestano determinate qualifiche (esempio: il pubblico ufficiale per i delitti contro la pubblica amministrazione).

Ai fini del presente lavoro si può precisare che la lesione personale colposa e l'omicidio colposo sono reati comuni mentre le contravvenzioni alle norme contro gli infortuni sul lavoro (D.Lgs.81/08<sup>10</sup>) sono dei reati propri in quanto possono commetterli persone specifiche: datori di lavoro, dirigenti, preposti, coordinatori della sicurezza, ecc.).

### 1.2.2 Pluralità

Il reato può essere commesso anche da più soggetti. Tale pluralità può essere:

- **necessaria**, nel senso che la stessa norma incriminatrice prevede alcune figure di reati che per essere poste in essere debbono essere commesse da più persone (ad esempio: la rissa, art.588; l'incesto, art.564). In tal caso si parla di reato plurisoggettivo (ovvero di concorso necessario);
- **non necessaria**, allora il reato sarà monosoggettivo: anche se ciò non esclude che nel caso concreto più soggetti possano commettere insieme il reato.

Ai fini del presente lavoro si può precisare che la lesione personale colposa e l'omicidio colposo possono essere commessi da più soggetti (es. datore di lavoro che non mette il parapetto e coordinatore della sicurezza che non se ne ravvede) ma la pluralità non è necessaria.

---

<sup>10</sup> D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

### 1.2.3 Soggetto passivo

Il soggetto passivo del reato (nel codice si parla di «persona offesa dal reato») è il titolare del bene o dell'interesse che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato (esempio: soggetto passivo della mancata consegna di D.P.I.<sup>11</sup> è il lavoratore esposto al rischio).

Soggetto passivo può essere un singolo individuo ovvero una persona giuridica, ivi compreso lo Stato (ad esempio nei reati contro la personalità dello Stato, nei reati contro l'amministrazione della giustizia etc.).

Ai fini del presente lavoro si può precisare che il soggetto passivo è il lavoratore infortunato in conseguenza di un comportamento contrario alle norme tenuto dal datore, dai dirigenti, ecc.

### 1.2.4 Soggetto danneggiato

Il danneggiato è colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile il quale è il titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno. Sebbene frequentemente il soggetto passivo del reato coincida con il danneggiato, è tuttavia possibile che ciò non accada: ad esempio nel delitto di omicidio, soggetto passivo è la vittima, mentre danneggiati dal reato sono i congiunti superstiti.

All'art.61 del nuovo D.Lgs.81/08, oltre alla possibilità di costituzione di parte civile e dell'azione di regresso da parte dell'INAIL<sup>12</sup> e dell'IPSEMA<sup>13</sup>, è previsto al comma 2 addirittura: *“Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”*

---

<sup>11</sup> Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe, guanti, maschere, etc.)

<sup>12</sup> Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

<sup>13</sup> Istituto di previdenza per il settore marittimo

Ai fini del presente lavoro è opportuno ricordare che in base all'art. 2043<sup>14</sup> del C.C. il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni. In campo civilistico la responsabilità per fatti commessi da personale dipendente dell'Azienda (dal dirigente al preposto) ricade sempre sulla stessa. Il risarcimento deve avvenire sia per il **danno patrimoniale** sia per il **danno non patrimoniale**.

Il danno patrimoniale di solito è molto basso negli infortuni sul lavoro ma ciò non si può asserire per il danno non patrimoniale. Quest'ultimo infatti comprende il **danno biologico** (o alla salute) in senso stretto (permanente e temporaneo) ed il **danno esistenziale** (o danno non patrimoniale diverso dal biologico).<sup>15</sup>



- **Danno patrimoniale**
  - Di solito basso negli infortuni sul lavoro
- **Danno non patrimoniale:**
  - **Danno biologico** (o alla salute) in senso stretto;
    - Danno biologico permanente (ex art.32 Cost.);
    - Danno biologico temporaneo (~ 65,00 € pro die);
  - **Danno esistenziale** (o danno non patrimoniale diverso dal biologico) (fino a 2/3 del danno biologico).
    - Danno morale soggettivo (da un 1/4 a 1/2 del danno biologico);
    - Danno dei pregiudizi diversi ed ulteriori

<sup>14</sup> Art.2043- Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

<sup>15</sup> Osservatorio per la giustizia civile di Milano- Nuove tabelle "2009" per la liquidazione del danno non patrimoniale Derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale

## 1.3 Oggetto giuridico

L'oggetto giuridico (bene protetto) del reato è il bene<sup>16</sup> o l'interesse<sup>17</sup> protetto dalla norma penale (esempio: nel delitto di omicidio, l'oggetto giuridico è la vita umana, bene protetto dalla norma penale che punisce chiunque cagiona la morte di un uomo).

### 1.3.1 Danno penale

Il danno «penale» (o criminale: ANTOLISEI) prodotto dal reato consiste nell'*offesa del bene giuridico tutelato*. Tale offesa costituisce il cd. evento giuridico, che si verifica ogni volta che si commette un reato. L'oggetto giuridico, quindi, è una entità concettuale, un valore alla cui tutela è indirizzata la norma: oggetto materiale dell'azione è invece sempre un qualcosa di concreto, di tangibile su cui incide materialmente la condotta tipica.

L'offesa (cioè l'evento giuridico) arrecata dal reato può assumere due forme: **lesione o messa in pericolo**, a seconda che sia concretamente leso il bene tutelato (esempio omicidio consumato: la persona è stata uccisa e il bene «vita» è stato leso), oppure sia stato solo minacciato (esempio, incendio di cosa propria: tale condotta non costituisce di per sé un illecito penale, poiché la distruzione della cosa propria è un modo di esercizio legittimo del diritto di proprietà, essa diviene, però, penalmente illecita qualora sia realizzata con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità).

I reati dunque si distinguono in:

- **Reati di danno**, per la sussistenza dei quali è necessario che il bene tutelato sia distrutto o diminuito;
- **Reati di pericolo**, per i quali basta, invece, che il bene sia stato minacciato.

Ai fini del presente lavoro si può precisare che un reato di danno è riferibile all'art.590 e 589 del C.P. mentre un reato di pericolo ad una contravvenzione alle norme di sicurezza come ad esempio la messa a disposizione dei lavoratori di una macchina prima dei necessari dispositivi di sicurezza.

---

<sup>16</sup> **Bene**: è tutto ciò che può soddisfare una umana esigenza.

<sup>17</sup> **Interesse**: è la relazione fra il soggetto ed il bene.

## 1.4 Delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in due grandi categorie: delitti e contravvenzioni. Dibattuta è tra gli studiosi la distinzione fra tali categorie di reati. Il Codice Penale ha risolto in radice il problema ed all'art. 39 stabilisce che il criterio di distinzione è costituito dal diverso tipo di sanzione per essi previsto (criterio formale):

- i **delitti** sono i reati puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa;
- le **contravvenzioni** sono i reati puniti con le pene dell'arresto e dell'ammenda.

Non è possibile, viceversa, una precisa distinzione sul piano sostanziale, anche se in linea di massima può dirsi che i delitti sono fattispecie criminose obiettivamente più gravi delle contravvenzioni (taluni hanno infatti definito queste ultime «delitti nani»).

Ai fini del presente lavoro si può precisare che i delitti sono sempre riferiti sempre agli artt. 590 e 589 del C.P. mentre le contravvenzioni sono la maggior parte delle fattispecie indicate nel D.Lgs.81/08 (es. *Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali - 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.*).

## 1.5 Elementi del reato

Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi:

- **elementi essenziali**, indispensabili per la stessa esistenza del reato; mancanza, anche di uno solo di essi, esclude che il comportamento umano considerato abbia integrato il fatto previsto dalla norma incriminatrice;
- **elementi accidentali**, la cui presenza non influisce sulla esistenza del reato, ma solo sulla entità della pena (circostanze **aggravanti** ed **attenuanti**).

La dottrina tradizionale ravvisa nell'ambito del reato due **elementi essenziali** generali:

- un **elemento oggettivo** (fatto materiale) costituito dall'azione od omissione anti-giuridiche, dall'evento naturalistico (quando esiste) e dal rapporto di causalità che deve intercorrere tra condotta ed evento;
- un **elemento soggettivo** (colpevolezza), costituito dall'atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la commissione di un dato reato (dolo, colpa, preterintenzione).

Ai fini del presente lavoro si può precisare che per **elemento essenziale oggettivo** si può intendere ad esempio l'omessa predisposizione di misure contro il rischio di caduta dall'alto che può essere messo in rapporto di causalità con l'evento di danno in conseguenza di una caduta.

Per quanto attiene all'**elemento essenziale soggettivo** nell'ambito degli infortuni sul lavoro questo rimane sempre nell'ambito della colpa. E' infatti da escludersi l'ipotesi che, ad esempio, il datore di lavoro non fornisca i guanti di protezione in modo che il lavoratore riceva danno in caso di contatto con elementi pericolosi per le mani.

## 1.6 L'elemento oggettivo

L'elemento oggettivo del reato è costituito da:

- una **condotta** umana;
- da un **evento** che è il risultato di essa;
- dal **rapporto di causalità** che deve intercorrere fra l'uno e l'altro.

Ad esempio in un'ipotesi di reato di lesioni volontarie: il pugno è la *condotta*; la rottura del naso dell'antagonista è l'*evento*; il fatto che la predetta lesione sia stata cagionata dal pugno, e non da altra causa, è il *nesso di causalità*.

Esso, quindi, comprende:

a) una **condotta umana** materialmente estrinsecantesi nella realtà esteriore (azione in senso lato), cioè un comportamento dell'uomo.

La condotta può consistere in una:

- **azione**, quando consiste in un movimento corporeo dell'uomo, idoneo a modificare la realtà esterna (esempio: eliminazione di una protezione da una macchina);
- **omissione**, quando per aversi il reato, non è sufficiente la semplice inerzia da parte del soggetto, ma è necessario che egli ometta di compiere un'azione che per legge aveva l'obbligo di compiere. (Esempio: il capocantiere che non mette il parapetto sul piano di lavoro del ponteggio cagionando un sinistro mortale).

I reati di omissione si distinguono in **reati omissivi propri** (che consistono nel mancato compimento dell'azione comandata, e per la sussistenza dei quali non occorre il verificarsi di alcun evento materiale (esempio: omissione di atti d'ufficio) e **reati omissivi impropri** (che consistono nel mancato impedimento di un evento materiale, e per l'esistenza dei quali occorre il verificarsi di tale evento (esempio: omicidio del neonato per mancato allattamento della madre).

Il **reato omissivo proprio** è, quindi, un reato di pura condotta: la condotta tipica dell'omissione propria consiste nel mancato compimento dell'azione richiesta al soggetto dalla norma giuridica. Presupposto di tale reato è che il soggetto abbia la materiale possibilità di attivarsi. Ne deriva l'esclusione del reato tutte le volte in cui il soggetto abbia compiuto un serio sforzo al fine di adempiere l'obbligo giuridico e l'insuccesso dipenda da circostanze esterne.

Per quanto riguarda il **reato omissivo improprio** (o commissivo mediante omissione), il secondo comma dell'art. 40<sup>18</sup> pone una clausola di equivalenza tra il non impedire e il cagionare, addossando un evento, posto in essere da altri o da cause naturali, a quel soggetto cui la legge comandava di impedirlo.

Ai fini del presente lavoro si può precisare che, al pari di altri reati, anche le violazioni di cui agli artt. 590 e 589 del C.P. richiedono che vi sia una condotta umana (es. la messa a disposizione di una pressa priva di fotocellule), un evento (es. l'amputazione traumatica di un dito) e un rapporto di causalità che deve intercorrere fra l'uno e l'altro (es. rappresentato dall'assenza di fotocellule che ha permesso al punzone di scendere nonostante la presenza delle dita nella zona pericolosa).

Nell'ambito degli infortuni sul lavoro solitamente la condotta è di natura omissiva in quanto è proprio il mancato rispetto delle norme di sicurezza che caratterizza la condotta stessa.

Le normali contravvenzioni alle norme di sicurezza, per la loro natura omissiva in assenza di evento lesivo, sono da ritenersi dei reati omissivi propri mentre i reati di cui agli artt. 590 e 589 del C.P. sono invece reati omissivi impropri.

b) l'**evento**, cioè l'effetto o il risultato della condotta umana, che il diritto prende in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche (esempio: la morte di un uomo per effetto dell'azione altrui).

Ai fini del presente lavoro si può ritenere l'evento l'infortunio stesso del lavoratore.

c) il **rapporto di causalità**, consistente nel necessario rapporto di derivazione logica e/o materiale tra il comportamento che costituisce reato e la conseguenza che esso produce, per cui può dirsi che la seconda è effetto del primo [esempio: la morte della vittima (conseguenza) cagionata da un colpo di pistola (comportamento) esploso dal soggetto attivo]. L'esigenza della presenza di questo terzo

---

<sup>18</sup> Art. 40 Rapporto di causalità - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.



elemento è espressa dal legislatore nell'art.40 per cui: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso e pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, **non è conseguenza della sua azione od omissione**».

## 1.7 L'elemento soggettivo

Per aversi reato, oltre al fatto materiale, occorre un **nesso psichico** tra il soggetto agente e l'evento lesivo; occorre, cioè, l'attribuibilità psicologica del singolo fatto di reato alla volontà del soggetto. Il concetto di colpevolezza comprende in sé l'attribuibilità (o imputazione soggettiva) del fatto illecito penalmente sanzionato.

La colpevolezza (che può assumere la forma del **dolo** o della **colpa**) non è solo un elemento del reato, ma è anche criterio di commisurazione della sanzione penale. Dal grado di colpevolezza del reo dipende, infatti, la sanzione da comminarsi.

### 1.7.1 La colpa

Per l'art. 43 del C.P. il delitto... «è colposo, o contro l'intenzione, quando, l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (**colpa generica**) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (**colpa specifica**)».

Si ha colpa in tutti i casi in cui il soggetto ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle misure e quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento (esempio: l'automobilista che investe un pedone, cagionandone la morte, è responsabile del delitto di omicidio colposo se l'investimento è stato la conseguenza del suo imprudente comportamento di guida).

Dalla definizione data dall' art. 43 risulta che per la sussistenza del reato colposo occorre:

- che la condotta sia attribuibile al volere del soggetto (art. 42, co. 1);
- che manchi la volontà dell'evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo;
- che il fatto sia dovuto ad imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa può essere distinta in:

- a) **colpa generica**: quando deriva da:
  - 1) **imprudenza**, che consiste nell'aver agito senza adottare le opportune cautele (esempio: il titolare di un'attività industriale di preparazione di gas tossici che non adotta le misure tecniche per evitare perdite o fuoriuscite di gas);
  - 2) **negligenza**, che consiste nell'aver agito senza l'accortezza e l'attenzione che sarebbero state necessarie (esempio: il capo officina che non fa rimettere al suo posto una protezione dopo la pulizia della macchina);
  - 3) **imperizia**, consistente nella inettitudine o nella scarsa preparazione professionale, di cui il soggetto è perfettamente cosciente (esempio: il lavoratore che interviene su un impianto elettrico pur non essendo esperto di tale materia);
- b) **colpa specifica**: che deriva dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè dalla violazione di norme che, imponendo determinate cautele, mirano a prevenire proprio eventi del tipo cagionato dal soggetto (ad esempio: un disastro cagionato dall'esplosione di una fabbrica ove materie esplodenti venivano lavorate senza il rispetto delle norme di prevenzione vigenti);
- c) **colpa propria**: è la forma normale di colpa, si ha in tutti i casi in cui l'evento non è voluto dall'agente;
- d) **colpa impropria**: si ha quando l'evento è voluto dall'agente (e si dovrebbe quindi rispondere a titolo di dolo) ma la legge stabilisce in via eccezionale che l'agente risponde ugualmente a titolo di colpa.

Ai fini del presente lavoro si può precisare che l'elemento soggettivo tipico degli infortuni sul lavoro è la **colpa** in tutte le sue distinzioni.

Nella maggior parte dei casi viene riscontrata la **colpa specifica** cioè quando non vengono rispettati i dettati di una norma di sicurezza (Legge, Decreto, norma tecnica, ecc.). Non è inusuale riscontrare nella giurisprudenza di merito provvedimenti derivanti da un elemento soggettivo caratterizzato da **colpa generica**, ovvero derivante da una imprudenza, negligenza ed imperizia nell'aver condotto una attività lavorativa durante la quale è avvenuto un infortunio grave. Questo tipo di elemento, labile e soggetto a personale interpretazione, rappresenta un po' lo sprone per tutti gli attori della sicurezza a non individuare un limite alle misure di prevenzione, in quanto può essere che altri ritengano tale limite superabile.

### 1.7.2 Il dolo

E' la forma più frequente che assume la volontà colpevole (art. 42, co. 2). In particolare il delitto è doloso (o secondo l'intenzione) quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza di un delitto, è dall'agente **preveduto** e **voluto** come conseguenza della propria azione od omissione (art.43): (esempio: il soggetto vuole uccidere una persona ed esplosivo, quindi, a tale scopo, un colpo di pistola al suo indirizzo, conseguendo l'evento prefissatosi).

Il dolo presuppone:

a) **un momento rappresentativo**: in quanto occorre che l'agente si prefiguri anticipatamente il fatto che sta per commettere;

b) **un momento volitivo**: occorre che la volontà dell'agente sia rivolta alla effettiva ed univoca realizzazione del fatto stesso.

In particolare, si considerano «voluti» tutti i risultati che costituiscono lo scopo (o gli scopi) per cui il soggetto ha operato (**dolo diretto**), nonché, tutti quei risultati che sono possibili conseguenze della condotta dell'agente in quanto questi (ponendo in essere la condotta criminale) ha accettato implicitamente il rischio che tali risultati si verificassero (**dolo indiretto**).

Ai fini del presente lavoro si può confermare che l'elemento soggettivo del dolo nell'ambito degli infortuni sul lavoro è pressoché sconosciuto. Solo recentemente si fa strada la considerazione che configura il **dolo indiretto** anche la sola consapevolezza di una situazione pericolosa che non si è provveduto ad eliminare. (Esempio: la mancata messa a disposizione di D.P.I. ai lavoratori)

A tal proposito è certamente “avveniristica” l'ipotesi riscontrabile nel capo d'accusa formulato a carico dei dirigenti della ThyssenKrupp di Torino. Si legge infatti dalle cronache: *“Depositati gli atti con l'innovativa accusa, nei processi per infortuni sul lavoro, di **omicidio volontario** per l'amministratore delegato della ThyssenKrupp in Italia: secondo i PM il manager conosceva i rischi, quindi doveva prevenire l'incendio.”*

## CAPITOLO 2

### - Protocolli d'indagine

---

#### 2.1 Introduzione

L'attività di supporto dell'Ufficio del Pubblico Ministero deve essere individuata nell'ASL territorialmente competente. A tal fine l'Azienda deve essere innanzitutto investita della notizia di tutti gli infortuni sul lavoro di cui si abbia comunque contezza, anche se verificatisi all'estero, qualora vi risultino coinvolti un lavoratore e un datore di lavoro italiani. L'ASL dovrà quindi garantire un turno di reperibilità che consenta l'immediato intervento del personale tecnico addetto e del medico legale, i quali sono poi tenuti a informare il PM competente. Da più parti viene raccomandato che in ciascun Servizio sia allestito un unico numero telefonico di pronta disponibilità che funzioni per 24 ore su 24.

Per la completezza dell'informazione appare opportuno che tutte le notizie aventi ad oggetto un infortunio sul lavoro pervengano direttamente alla ASL territorialmente competente. Quelle relative a infortuni con lesioni gravi, gravissime e/o con esito mortale devono pervenire anche all'Ufficio del Pubblico Ministero.

La finalità della creazione dei protocolli di indagine, concordati tra la Procura della Repubblica, le ASL e tutti gli altri enti ed organismi preposti alla tutela dell'igiene e della salute negli ambienti di lavoro, è pertanto quella di far sì che agli Uffici del P.M. possa pervenire un flusso "razionale" e "regolamentato" di notizie di reato, e che gli ufficiali di P.G. preposti alle indagini in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, possano far convergere i loro sforzi investigativi sul fulcro del tema delle indagini dei vari casi, con fasi di accertamento cadenzate ed organizzate dalla Procura, sempre con il contributo ed i suggerimenti forniti dagli uffici destinatari .

La Procura della Repubblica è infatti un ufficio che presenta quotidianamente problematiche di emergenza, con conseguente necessità di intraprendere tempestivamente e accuratamente le indagini, in guisa che non venga tralasciata nessuna traccia e rilievo pertinente al reato. Questo perenne clima di urgenza e bisogno di efficienza, può nella immediatezza della comunicazione della notizia di reato creare disguidi ed errori; da ciò pertanto nasce l'esigenza di programmare "a monte", elaborando condivisi **protocolli d'indagine**, il lavoro degli investigatori e della forze di P.G., in modo che si creino degli automatismi che consentano uno sviluppo fluido ed articolato

soprattutto delle prime investigazioni, che poi frequentemente sono quelle determinanti per l'esito finale del processo penale.<sup>19</sup>

## 2.2 L'importanza delle indagini effettuate nell'immediatezza del fatto

“Ragioni piuttosto ovvie indicano la peculiare importanza delle attività di accertamento effettuate nell'immediatezza ai fini di un buon esito dell'indagine e giustificano la trattazione analitica di questo tema. In tale prospettiva, sia consentito di aprire con una notazione piuttosto ovvia, ma che, come molte cose ovvie, non deve mai essere persa di vista: (anche) in questo tipo di reati l'accertamento si fonda su una attenta e completa ricostruzione del fatto. Tutti abbiamo sperimentato le serie difficoltà di indagine che si determinano quando si scopre di aver trascurato un particolare che poi si è rivelato rilevante. E, naturalmente, questo rischio è particolarmente significativo nelle indagini incentrate su uno specifico evento, laddove molti dati di fatto sono soggetti a rapida dispersione. E poiché la ricostruzione del fatto è tanto più difficile quanto meno tempestivo è il momento dell'accertamento, ogni serio **protocollo di indagine** deve focalizzarsi sulla necessità di assicurare nel minor tempo possibile l'acquisizione, proceduralmente corretta (e quindi processualmente utilizzabile), del maggior numero possibile di dati di fatto rilevanti.

Compito semplice nella sua enunciazione generale, ma di assai complessa gestione sotto il profilo applicativo. E l'esperienza insegna che le difficoltà maggiori sono legate, oltre che alla concreta possibilità di intervento tempestivo, alla necessità di effettuare un'adeguata selezione dei fatti rilevanti, vale a dire dei fatti la cui precisa conoscenza deve essere assicurata al processo nelle dovute forme (documentazione fotografica o filmata, sequestri, dichiarazioni di persone informate, etc.). E' pertanto indispensabile che sul luogo del fatto intervenga, nel minor tempo possibile, personale di p.g. specializzato, la cui peculiare competenza riduce il rischio di una inadeguata selezione dei fatti rilevanti ai fini di indagine. Ed è parimenti importante che sin dall'inizio intervenga il pubblico ministero, meglio ancora se a sua volta specializzato, per ragioni evidenti e del tutto affini a quelle già indicate: errori “procedurali” commessi nelle fasi genetiche delle indagini possono essere assai difficilmente rimediabili.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ajello C., *Le tecniche di indagine, Relazione all'incontro di studio del C.S.M. in tema di malattie professionali ed infortuni sul lavoro, Roma 09/06/2009;*

<sup>20</sup> Pesci S., *“L'indagine per infortunio grave sul lavoro: l'intervento del p.m. nell'immediatezza del fatto ed i protocolli investigativi anche alla luce delle innovazioni apportate dal D.L.vo 231/2001”, Relazione all'incontro di studio sul tema: “La tutela penale della sicurezza del lavoro” presso l'Hotel Jolly Midas di Roma del 14-16 aprile 2008, organizzato dal C.S.M., 2008;*

## 2.3 Obiettivi del protocollo

L'esperienza ha sicuramente evidenziato l'esigenza, a condizione di un forte coordinamento delle indagini di polizia giudiziaria con le Procure della Repubblica, di applicazione di un sistema di selezione autonomo delle notizie di reato da parte delle stesse ASL, al fine di assicurare all'Autorità Giudiziaria la trattazione dei casi di lesioni personali colpose ovvero casi di contravvenzione alle norme antinfortunistiche; ciò in conseguenza, in alcuni casi, dell'incapacità effettiva a mantenere sotto controllo gli eventi da più organi denunciati, dell'insussistenza di canali di comunicazione diretta con le Procure e della varietà di prassi organizzative sul territorio provinciale.

Il protocollo in materia di infortuni sul lavoro dovrebbe perseguire gli obiettivi della razionalizzazione e del miglioramento delle attività d'indagine espletate a seguito di questo tipo di eventi con particolare riferimento a:

- la concentrazione sul Servizio di Prevenzione delle ASL delle segnalazioni degli infortuni sul lavoro provenienti da qualsiasi organo deputato o meno per legge alla loro rilevazione (sia organismi di polizia giudiziaria che non: es. INAIL, personale del ruolo sanitario operante presso i Pronto Soccorso degli ospedali). L'informatizzazione dei dati, rappresentativi di tutti gli infortuni sul lavoro in ambito provinciale, potrà inoltre consentire uno studio razionale per fenomeni o settori, facilitando l'attuazione di mirati interventi preventivi e l'approfondimento degli aspetti epidemiologici;
- garantire uniformità operativa nei Servizi Ispettivi nella prospettiva della tempestività degli interventi e dell'alta qualità dei risultati;
- l'individuazione di un organismo interno, dotato di poteri di controllo, verifica delle attività e dei risultati complessivi nonché di organizzazione, che si faccia garante dei risultati in termini di quantità e qualità.

Con le Direzioni Provinciali del Lavoro, che svolgono le cosiddette indagini pretorili (ex art. 56 DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni) è bene che il protocollo miri ad attivare dei rapporti di collaborazione per limitare al massimo il passaggio di carte e doppioni di indagini.

## 2.4 La concentrazione sui Servizi Ispettivi delle segnalazioni

### 2.4.1 Segnalazioni documentali

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, presta la propria assistenza od opera in ipotesi di lesione personale grave o gravissima (cioè da cui derivi un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia

certamente o probabilmente insanabile) conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale, è tenuto a stilare referto. L'art. 334 C.P.P. prescrive che il referto debba pervenire tempestivamente e contenga indicazione della persona cui è stata prestata assistenza, le sue generalità, il luogo ove si trova e le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato. Ciò significa che è sempre necessario indicare anche l'azienda che ha alle dipendenze l'infortunato o ammalato e il luogo in cui l'infortunio è accaduto.

E' bene che ciascuna Procura disponga affinché tutte le segnalazioni di infortuni siano inviate direttamente ed unicamente ai Servizi Ispettivi. A tal fine è bene predisporre due circolari, una indirizzata agli organi di polizia giudiziaria, la quale ha tra i contenuti anche disposizioni relative ai protocolli d'indagine, l'altra ai responsabili di tutte le strutture sanitarie che insistono nel territorio dell'ASL di competenza, aventi ad oggetto sostanzialmente la trasmissione dei referti direttamente ed immediatamente ai Servizi Ispettivi territoriali.

Le segnalazioni devono riportare la chiara indicazione affinché tutti i referti riguardanti gli infortuni sul lavoro siano veicolati al Servizio della ASL competente per territorio. Per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi incidente occorso in occasione di lavoro che abbia coinvolto una persona intenta a prestare la propria attività lavorativa. E' bene in questa fase non fare distinzione tra lavoratori dipendenti, soci, pensionati, ecc. ma inoltrare tutta la documentazione relativa ad "accadimenti" occorsi durante una attività lavorativa. In particolare per il personale dei Pronto Soccorso è bene sottolineare come ai fini della necessità d'indagine, la mancata redazione del certificato d'infortunio "INAIL" non deve escludere comunque l'informazione di quanto è successo al Servizio (*esempio: se si presenta al Pronto Soccorso un lavoratore caduto dall'alto e sporco di "malta", ancorché indichi che non trattasi di infortunio sul lavoro "INAIL", l'informazione di tale accadimento andrà comunque fatta recapitare al Servizio competente per territorio.*)

Starà successivamente al personale dei Servizi dell'ASL verificare il campo di applicazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro e la possibile violazione degli articoli del codice penale relative alle lesioni od omicidi<sup>21</sup>.

E' opportuno sottolineare quanto sia importante che ciascuna Regione realizzi appositi momenti di formazione dei medici, in particolare delle strutture del 118 e Pronto Soccorso, ai fini di una corretta compilazione dei referti, in linea con le previsioni del codice penale.

Deve essere posta particolare attenzione al fatto che non sfuggano gli infortuni dei lavoratori che vengono ricoverati in reparti con propri Pronto Soccorso tipo Ortopedia, Neurochirurgia, Centro

---

<sup>21</sup> *Volutamente non si riporta il termine **colposo** allargando di fatto il raggio di intervento e proseguendo nella linea di indirizzo secondo la quale possa esservi il caso di lesione od omicidio **doloso**.*

Ustioni, Oculistica, etc. Può accadere infatti che dal reparto nessuno porti poi la denuncia all'Ufficio Accettazione o che tale Ufficio si dimentichi di inviare copia quando il caso non viene denunciato nell'immediatezza dei fatti.

#### **2.4.2 Segnalazioni telefoniche**

Per poter garantire che il personale addetto alle indagini possa svolgere le prime pratiche nell'immediatezza dei fatti andrà ricordato che tutti gli enti coinvolti<sup>22</sup> dovranno attivare il Servizio dell'ASL nei casi meritevoli di indagine immediata, con una telefonata o un fonogramma..

È bene parlare di chiamata o di fonogramma in quanto sono gli unici due sistemi che garantiscono la ricezione certa ed immediata del messaggio. Altri sistemi quali l'uso del fax, della mail o di altro mezzo di comunicazione, mantengono l'incertezza del ricevimento del messaggio stesso nell'immediatezza della spedizione.

Stante i diversi destinatari di queste circolari la problematica da risolvere è sicuramente quella di poter illustrare agli stessi le tipologie di infortuni per i quali necessità la chiamata immediata. Risulta infatti difficile stabilire criteri universalmente comprensibili ma gli stessi devono riportare almeno i seguenti casi:

- Infortuni mortali o con prognosi pari o superiori ai 30 gg;
- Infortuni la cui prognosi può superare tale limite in rapporto alla dinamica dell'incidente ed alla diagnosi iniziale (anche se provvisoria);
- Infortuni con amputazioni o menomazioni sicure o che presumibilmente portino alla perdita di una parte anatomica (taglio di arti in macchine utensili, schiacciamenti importanti dentro organi lavoratori, ecc.);
- Infortuni, indipendentemente dalla prognosi, che mettono a rischio la vita del lavoratore (es. caduta da impalcatura, rovesciamento di mezzi meccanici, schiacciamento in grossi impianti industriali, elettrocuzioni, ecc.); ;
- Infortuni con il coinvolgimento di più lavoratori contemporaneamente;

Ai fini di poter garantire una incisiva attività di prevenzione, indipendentemente dall'ipotetica durata dell'infortunio o dalla diagnosi, possono essere aggiunti ai precedenti i seguenti criteri:

- Infortuni avvenuti durante l'uso di macchine industriali complesse;
- Infortuni occorsi per caduta da impalcature o strutture edilizie;
- Condizioni di lavoro ancora potenzialmente molto pericolose;

---

<sup>22</sup> SUEM/118, Pronto Soccorso, Carabinieri, Polizia giudiziaria presso gli ospedali, VVFF etc.



Nelle circolari devono essere specificate le informazioni e i dati che devono essere riportati nelle comunicazioni indirizzate ai Servizi stessi affinché possano garantire l'intervento tempestivo. In generale dovranno essere comunicati, per l'infortunio, i seguenti dati:

- Orario e luogo preciso (specificando la ditta o il cantiere);
- Dinamica precisa o presunta;
- Prima diagnosi;
- Nome dell'infortunato e luogo dove è stato eventualmente trasportato.

Considerando che la maggior parte delle attivazioni vengono effettuate proprio dai Servizi 118, è bene sottolineare che è necessaria una preventiva e adeguata formazione di tale personale, in modo da garantire una efficace opera di informazione nei confronti dei Servizi territoriali.

## 2.5 Ricezione e trattazione delle denunce d'infortunio pervenute.

### 2.5.1 Gestione delle pratiche con sistema tipo "triage"

Pervenuta la "notizia" di un infortunio sul lavoro al Servizio (telefonica o documentale), questa deve essere valutata di norma da un referente (in ipotesi un tecnico della prevenzione con incarico di "coordinatore"). Nel caso di avviso in pronta disponibilità sarà lo stesso personale attivato che deciderà sulla procedibilità immediata oppure no.

Nella normalità le comunicazioni relative agli infortuni verranno acquisite durante l'orario di Servizio e dovrà essere adottato un sistema tipo "triage"<sup>23</sup>. Tenendo sempre conto che in generale, la sussistenza della violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere sempre considerata come condizione imprescindibile per



---

<sup>23</sup>Da wikipedia: Termine francese che indica cernita – smistamento - metodo utilizzato innanzitutto all'arrivo di tutti i pazienti in Pronto Soccorso, per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni, gravi o leggeri che siano, secondo classi di urgenza/emergenza crescenti, in base alla gravità delle lesioni riportate o del loro quadro clinico.

ritenere l'ASL investita delle potestà di intervento ("competenza funzionale ASL"), da questa valutazione possono distinguersi i diversi casi:

- 1) **CODICE ROSSO** Sussistenza della procedibilità dell'azione penale immediata e/o di condizioni di lavoro ancora potenzialmente molto pericolose (es. infortunio > 30 gg oppure se siano state accertate ipotesi ricadenti sotto i dettami dell'art. 583 c.p.<sup>24</sup> oppure elevata gravità delle violazioni di norma – intrinsecamente o per il numero);
- 2) **CODICE GIALLO** Sussistenza della procedibilità dell'azione penale secondo la priorità del protocollo (es. infortunio da 20 a 30 gg oppure in presenza di querela oppure prognosi con probabile aggravamento o comunque probabile verifica di ipotesi ricadenti nell'ambito dell'art. 583 c.p. oppure infortunio legato a grave situazione contravvenzionale);
- 3) **CODICE VERDE** sussistenza della necessità di indagini per motivazioni particolari (attività di prevenzione, attività inerente a progetti Regionali e/o Provinciali, ecc.);
- 4) **CODICE BIANCO** insussistenza provvisoria della procedibilità d'ufficio (es. infortunio con prognosi provvisoria inferiore ai 40 giorni e privo di qualsiasi specifica di cui ai punti precedenti ma con possibilità di essere riclassificato);
- 5) **CODICE NERO** insussistenza assoluta della procedibilità d'ufficio (es. infortunio < di 30 gg senza ipotesi ricadenti sotto i dettami dell'art. 583 c.p. oppure all'apparenza in assenza di violazioni di norma oppure infortunio in itinere oppure quando l'infortunato è l'unico datore di lavoro oppure infortunio occorso a soggetto non destinatario dei principi di tutela, ecc.).

Nel caso di **CODICE ROSSO** scatta l'esigenza di uscita immediata e di iniziare le indagini anche se l'infortunio è avvenuto fuori dal normale orario di lavoro del Servizio. In tale caso verrà attivato l'operatore in pronta disponibilità. Nel protocollo deve essere sottolineato che l'obbligo di "uscita" e di trattazione urgente della pratica non coincide con i presupposti necessari per esercitare l'azione penale in quanto il campo si ritiene molto più ampio a seconda delle politiche e dell'organico di ciascun Servizio.

Nel caso di **CODICE GIALLO** sarà prevista la trattazione dell'infortunio con una uscita programmata in relazione alle priorità del protocollo stesso.

---

<sup>24</sup> Art. 583 - *Circostanze aggravanti*

Nel caso di **CODICE VERDE** sarà prevista la trattazione dell'infortunio non tanto con lo scopo di esercitare l'azione penale ma soprattutto con quello di attendere a compiti di prevenzione. Proprio per questi motivi la priorità è da considerarsi più bassa rispetto ai codici che precedono e l'uscita sarà programmata secondo lo svolgimento dell'attività del Servizio stesso.

Nel caso di **CODICE BIANCO** l'operatore addetto terrà sotto controllo la pratica. E' evidente che con il proseguo dell'infortunio (con l'allungamento della prognosi a causa di ulteriori certificati medici) un **CODICE BIANCO** può diventare da prima un **CODICE VERDE** e successivamente un **CODICE GIALLO**.

Nel caso di **CODICE NERO**, ovvero di un infortunio non meritevole di indagine, deve essere immediatamente decretata la giacenza della certificazione presso il Servizio e la non sussistenza dei motivi di promuovere l'attività di indagine. Se ciascuna Procura lo riterrà necessario può essere previsto che i Servizi provvedano alla trasmissione di comunicazioni mensili consuntive delle pratiche rimaste giacenti e non trattate, garantendo la regolare trattazione delle restanti.

Rimangono in giacenza al Servizio, senza trattazione, quegli infortuni in relazione ai quali non sia stata presentata la querela né sia stata emanata una delega da parte della Procura competente.

Nel caso in cui la delega per l'indagine sia trasmessa al Servizio direttamente dalla Procura, il caso andrà di norma sottratto alla valutazione interna e l'analisi deve di norma ed in via del tutto preliminare prendere in considerazione la sussistenza dei presupposti di legge per la procedibilità dell'azione penale. Di fatto verrà classificato almeno con il **CODICE VERDE**.

Secondo i criteri indicati nel protocollo, il compito di svolgere indagine verrà assegnato ad un tecnico che abbia la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

### **Circostanze aggravanti**

E' bene precisare i contenuti dell'art. 583 del C.P. che indica quali siano le Circostanze aggravanti di una lesione personale grave di cui al già citato art.590 del C.P. .

La lesione personale è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai **quaranta giorni**;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Quando viene deciso che un infortunio è meritevole di una indagine, vi è la necessità che la certificazione sia inserita in un archivio informatico gestionale (software di gestione delle pratiche) in modo da poter tenere sotto controllo le fasi e la loro tempistica. Per quanto concerne i profili organizzativi interni del Servizio l'assegnazione può essere:

- cartacea (compilazione di una precisa scheda);
- informatica (pre-inserimento nel database dedicato)

### **2.5.3 Casi particolari**

Possibilità di rientro anticipato dell'infortunato

Solitamente si lega la gravità dell'infortunio al fatto che la prognosi supera i 40 giorni come da sommatoria dei giorni indicati per la guarigione dai medici che tengono in cura l'infortunato. Capita sempre più spesso che quest'ultimo, per vari motivi, richiede di poter tornare al lavoro in uno stato di salute sufficiente (anche se non completamente ristabilito). Le motivazioni possono ovviamente essere molte e tra queste può starci la richiesta del proprio datore di lavoro che può offrire all'infortunato un periodo di lavoro semplice e non pesante purché rientri prima del termine dei 40 giorni (compresi) così da evitarsi di fatto qualsiasi coinvolgimento nel reato di lesione grave.

Proprio per non consentire che tale prassi si possa consolidare è bene che la diagnosi e la prognosi al fine di accertare se il caso rientri tra quelli di cui all'art. 583 c.p., soprattutto quando si osservano strane contrazioni del periodo di guarigione, venga valutata da un medico interno all'organizzazione dell'ASL stessa. Nei casi di particolare complessità può essere chiesta al p.m. competente la nomina di un consulente tecnico.

Competenza territoriale

Può capitare che possa pervenire al Servizio la comunicazione di un infortunio la cui competenza territoriale è di altro Servizio. E' solo il caso di ricordare che con tempestività il

protocollo dovrà prevedere un immediato passaggio al Servizio competente: telefonicamente nei casi urgenti e per il tramite del servizio postale nei rimanenti casi. Nei casi in cui non si ravvisi una particolare urgenza la spedizione cartacea può avvenire con una periodicità tale da permettere un invio multiplo.

#### Querela

Il termine per la presentazione della querela è di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 e 333 2° comma c.p.p., la presentazione deve essere considerata tempestiva se la querela è presentata entro tre mesi per iscritto oppure oralmente ad un pubblico ministero, a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria oppure ad un agente consolare all'estero. L'autorità ricevente dovrà provvedere a trasmettere la querela a quella competente a svolgere le indagini, ma la tempestività è fatta salva.

#### Incidenti vari

In generale i protocolli potranno precisare che non dovranno essere richieste indagini delegate (e, se richieste, i fascicoli dovranno tempestivamente essere restituiti alla Procura) nei casi di normali **incidenti stradali** accaduti a lavoratori (in itinere od in occasione di lavoro) per i quali i Servizi non hanno competenza alcuna e che meglio possono essere trattati dai Vigili Urbani o dalla polizia Stradale dal momento che trovano la loro causa nella violazione delle norme del codice stradale. E' bene però non distogliere lo sguardo da questi eventi alcuni dei quali possono essere la conseguenza di una attività lavorativa i cui effetti negativi possono costituire un fattore di causa nell'incidente.

Analoghe conclusioni debbono essere tratte sia per gli incidenti avvenuti in ambito scolastico, quando non siano in nessun modo connessi alla violazione delle norme di prevenzione in materia di lavoro, sia per gli incidenti avvenuti in ambito domestico, dove, con tutta evidenza, non possono venire in rilievo violazioni di norme in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro e che, in nessun modo, riguardino lavoratori alle dipendenze altrui.

#### Inchieste "brevi"

Le indagini di P.G. svolte dai Servizi in seguito ad un infortunio sul lavoro e per l'esercizio dell'azione penale, si devono eseguire esclusivamente secondo la procedura descritta al Capitolo 3. Alcuni Servizi, storicamente, effettuano una attività di prevenzione basata sull'analisi di infortuni che non rientrano tra quelli per i quali vi è l'esigenza di svolgere regolari indagini (es. **CODICE BIANCO** o **CODICE NERO**). Questa attività è conosciuta col nome di " inchieste brevi" ovvero di

inchieste infortuni svolte con modalità "rapide" che non prevedono SIT o sopralluoghi e che comunque si concludono con una relazione scritta. Le "inchieste brevi" indicate in questo punto sono spesso costituite da un'intervista (telefonica o con lettera) e rappresentano una modalità di lavoro facoltativa che, ponendosi in una logica di prevenzione, estende la possibilità d'intervento ad un maggior numero di casi ed ha i seguenti obiettivi, diversi da quelli delle indagini complesse:

- 1 ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica;
- 2 sollecitare specifiche iniziative di prevenzione da parte della ditta, per prevenire infortuni analoghi;
- 3 coinvolgere il D.d.L, il RSPP e il RLS nelle attività preventive messe in atto dopo l'infortunio (la lettera inviata deve infatti essere restituita al Servizio con la firma di tutte queste figure).

La risposta della Ditta viene esaminata soprattutto in merito al punto 2. Se è congruente ed esauriente, viene considerato raggiunto l'obiettivo di prevenzione. Se non lo è, anche dopo eventuali ulteriori richieste di chiarimento, il Servizio può decidere se procedere al sopralluogo e a quanto è previsto per un'indagine "**complessa**".

Ovviamente se nel corso delle "inchieste brevi" si riscontrano reati o ipotesi di reato correlata con la dinamica dell'infortunio, tali inchieste devono diventare occasione per attivare un'indagine complessa o un intervento di vigilanza

#### **2.5.4 Prima comunicazione alla Procura**

La prima informativa alla Procura della Repubblica andrà fatta immediatamente, tramite il telefono, nei casi di **CODICE ROSSO**. In questi stessi casi dovrà essere prevista una informativa scritta non appena si sia in grado di descrivere dinamica, reati e contravventori.

Nei restanti casi la prima informativa scritta, con i contenuti che si descriveranno di seguito, potrà essere fatta nell'ambito delle indagini, non escludendo di poterne fare una sola alla conclusione delle stesse; prendendo come limite ad esempio i "quattro mesi".

## CAPITOLO 3

### - L'indagine vera e propria

---

### 3.1 Introduzione

Un'indagine per infortunio, normalmente, implica accertamenti ed indagini particolari tipiche dei cc.dd. reati d'impresa. L'indagine dell'ASL ha in generale come scopo la ricostruzione dell'infortunio e della causalità, l'individuazione di profili di colpa nella causazione del fatto e dei soggetti su cui gravava il dovere di adottare le misure di prevenzione.

Nel presente capitolo si cerca di fornire indicazioni sulle modalità di esecuzione di tale indagine tralasciando la verifica delle condizioni per la procedibilità dell'azione penale che si ritiene eseguita nella fase precedente del protocollo d'intesa.

### 3.2 Oggetto e finalità dell'indagine d'infortunio

#### 3.2.1 La ricostruzione dell'infortunio

Innanzitutto deve essere accertata la natura e l'entità dell'evento del reato, cioè il **trauma**. Questa prima fase di immediata valutazione dell'operatore ASL deve indirizzare quest'ultimo nei primi accertamenti (es. valutazione attendibilità dichiarazioni delle persone informate sui fatti, individuazione attrezzature da sequestrare, etc.). Appena possibile deve essere confortata dall'acquisizione di idonea documentazione sanitaria da cui risultino la precisa diagnosi e la prognosi della malattia.

La prima verifica riguarda la conferma che si tratti di "trauma professionale" o subito in tale ambito. Si ricorda infatti che la Suprema Corte<sup>25</sup> ha più volte ribadito che la normativa antinfortunistica mira non solo a tutelare i lavoratori dipendenti ma anche tutti coloro che vengono legittimamente a contatto con i luoghi di lavoro e ad essere quindi esposti ai rischi connessi con gli stessi luoghi (*esempi: un cliente che viene travolto dalla caduta di un silos non è un infortunio sul lavoro ma rientra comunque nell'ambito in cui il tecnico dell'ASL deve esperire le necessarie indagini di responsabilità*).

In primis occorre stabilire immediatamente chi era presente all'infortunio, l'attività a cui era addetto e quali erano le sue effettive mansioni, l'ambiente di lavoro (cioè dove stava lavorando, quale macchina stava utilizzando oppure qual è il punto dell'impalcatura da cui è caduto, cioè dove si è verificato l'infortunio). Le indagini sono completate secondo quanto stabilito dal codice.

---

<sup>25</sup> Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4806 del 3 febbraio 2003 (ud. del 27 novembre 2002)- Ric. Bosia, Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4849 del 3 febbraio 2003 (ud. del 18 dicembre 2002)- Ric. Scaburri

Per facilitare la raccolta degli elementi utili ai fini dell'indagine con il presente lavoro si è elaborato anche una lista di controllo<sup>26</sup> che può aiutare il tecnico nella delicata fase di acquisizione delle informazioni.

Per una buona inchiesta bisogna tenere conto delle tre caratteristiche più importanti: la **verità**, la **consequenzialità** e l'**orientamento alla prevenzione**.

### Verità

Il requisito della "verità" è, ovviamente, irrinunciabile: come in ogni tipo di inchiesta (si pensi a quelle condotte da Sherlock Holmes, dal commissario Megret, da Perry Mason, etc.) l'investigatore deve muoversi con onestà intellettuale e preoccuparsi di conoscere che cosa è "veramente" accaduto. Le versioni fornite dall'infortunato e dai suoi compagni di lavoro devono pertanto essere messe a confronto tra di loro e con i riscontri obiettivi reperibili senza dar luogo ad insanabili contraddizioni, ed un particolare rilievo va riconosciuto, a questo proposito, alla molteplicità ed alla reciproca indipendenza delle fonti d'informazione utilizzate.

Potrebbe essere imbarazzante, in molti casi, esprimersi sulla "veridicità" della ricostruzione effettuata se le possibili risposte fossero solo "sì" e "no". Meno difficile (e più sensato) risulta invece stimare, quanto più accuratamente possibile, il grado di credibilità della ricostruzione dei fatti cui si è pervenuti.

A.S.L.		ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI		Scheda Albo 01.1 10/10/09 Pag. 3 di 4	
<b>Luogo infortunio</b>		_____ in via _____		Note _____	
<b>Operatori</b>		_____		<b>Data Infort.</b> _____	
<b>Infortunato</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ note _____ orario di lavoro: da _____ a _____ da _____ a _____ rapporto di lavoro _____ assunto il _____ mansione _____ anzianità _____ sede della lesione _____ trasporto dell'infortunato _____ D.P.T. indossati _____ prognosi _____ ricoverato _____			
<b>Altra infortunato</b>		Sede a _____ in via _____ tel. _____ note _____			
<b>Datore di lavoro</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ ditta _____			
<b>Altro legale rappresent.</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ note _____			
<b>Dirigente</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ note _____			
<b>Preposto diretto</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ note _____			
<b>Testimone 01</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ note _____			
<b>Testimone 02</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ note _____			
<b>Testimone 03</b>		nato a _____ il _____ resid. _____ in via _____ tel. _____ note _____			

Scheda Albo INFORMATICA

<sup>26</sup> Scheda di analisi infortunio – Elaborata ai fini del presente lavoro (vedi allegato).



## Consequenzialità

Oltre che "vera" la ricostruzione della dinamica infortunistica deve essere anche consequenziale, dotata cioè di una coerenza logica interna tale da risultare effettivamente esplicativa; deve quindi consentire di riconoscere per quale ragione, o per quale insieme di ragioni si è verificato l'infortunio e deve farlo procedendo attraverso una serie di passi logicamente concatenati tra loro, senza salti.

## Orientamento alla prevenzione

Infine, si sottolinea l'importanza che la ricostruzione della dinamica infortunistica sia orientata alla prevenzione. Occorre dunque assumere un particolare punto di vista (la prevenzione, appunto), tra i vari che sono possibili, come bussola per l'orientarsi nella ricostruzione degli avvenimenti, e ciò significa sapere dove si vuole andare a parare.

Se ci si è posti un obiettivo preciso - la prevenzione - non è più vero che una strada vale l'altra, ma si deve seguire quella più promettente per lo specifico fine che si persegue: occorre allora porsi continuamente, per ogni elemento che viene in luce nel corso della ricostruzione dei fatti, domande del tipo: "siamo davanti ad una violazione di legge?", "esistono norme di buona tecnica che suggeriscono soluzioni praticabili per il problema evidenziato?", "cosa si sarebbe dovuto fare per impedire il verificarsi di questa disfunzione?", etc.

Chi sta ricostruendo la dinamica di un infortunio deve cercare di dare risposte precise a queste domande utilizzando non solo ciò che già conosce, ma anche l'informazione reperibile presso esperti, biblioteche, banche dati, etc. I fatti non vanno dunque solamente descritti ma anche puntualmente valutati alla luce dell'informazione disponibile sui requisiti di sicurezza di una macchina, di una procedura operativa, di un metodo di stoccaggio dei materiali, etc.

Non minore rilievo va riconosciuto alla capacità di mettere in evidenza l'eventuale indisponibilità di informazioni relative alla sicurezza.

### 3.2.2 L'individuazione dei profili di colpa nella causazione del fatto e della causalità.

In sostanza si tratta della individuazione della condotta omissiva a causa della quale si è verificato l'evento, cioè del "perché si è verificato l'infortunio". Pertanto, deve essere indicata la misura antinfortunistica che avrebbe dovuto essere attuata e che, se attuata, avrebbe impedito l'evento (**causalità**).

E' un profilo che l'ASL deve di norma affrontare sia nell'indicazione delle fattispecie di reato nel verbale di sequestro, sia nella annotazione conclusiva alla Procura della Repubblica. Nel verbale di sequestro una sufficiente motivazione è quella che comprende l'indicazione della

fattispecie del codice penale (es. art. 590 c.p.): adeguata per sostenere che la *res*<sup>27</sup> sottoposta a vincolo (es. cantiere, “macchina”, DPI, etc.) deve essere sottoposta ad approfondita analisi per verificare se sia “a norma”. Tuttavia, ove l’operatore sia già in grado di farlo, è preferibile un’indicazione più completa e comprensiva anche della contravvenzione antinfortunistica.

In tal caso il relativo provvedimento andrà portato alla Procura presso la Pretura entro 48 ore perché il P.M. provveda alla convalida.

Questa è l’occasione per accertare e denunciare alla Procura della Repubblica altre contravvenzioni che non abbiano cagionato l’evento: queste ultime devono essere oggetto di **separata trattazione** (eventualmente in base al D.L.vo 758/94), con separata informativa di reato ed esiti autonomi.

Non rappresenta una soluzione produrre alla procura della Repubblica un atto unico contenente, separate e ben illustrate, le violazioni legate all’infortunio e quelle rilevate durante l’attività d’indagine ma non legate all’infortunio.

### **3.2.3 L’imputazione soggettiva.**

Consiste in pratica nell’individuazione del **soggetto attivo del reato**, cioè di colui che aveva il dovere di adottare la cautela. Ogni posizione soggettiva merita delle valutazioni.

Spesso basta il ruolo per determinare le responsabilità. Tuttavia, se si ritiene che la responsabilità prescindano dal ruolo formalmente rivestito, occorre esprimere delle valutazioni sia nel caso di individuazione che di esclusione dei profili di responsabilità. Ciò discende dal principio generale secondo cui la misura e l’ampiezza delle responsabilità per infortuni sul lavoro (e anche per le malattie professionali) è determinata esclusivamente dall’ampiezza concreta delle funzioni effettivamente rivestite (ed eventualmente dei poteri effettivamente esercitati) dal soggetto nell’ambito dell’impresa (c.d. principio di “effettività”<sup>28</sup>). Spesso, pur non essendo inserito nell’organigramma aziendale, un soggetto può infatti rispondere penalmente dell’infortunio perché di fatto (es. per rapporti di parentela e di fiducia con il formale “datore”) aveva il potere e la funzione di organizzare l’attività produttiva. Questo soggetto verrà associato nelle responsabilità a quello che formalmente era dotato dei poteri e delle funzioni di amministrazione.

---

<sup>27</sup> Termine latino per cosa. Ricorre in varie espressioni giuridiche - Wikipedia

<sup>28</sup> Principio attualmente ripreso dal legislatore all’art.299 del D.Lgs.81/08: *Esercizio di fatto di poteri direttivi- 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.*

Volutamente viene tralasciata in questo lavoro la trattazione dell'ipotesi opposta, ovvero dell'esonero di colui che appare formalmente amministratore mediante delega oppure risultante dall'organigramma aziendale.

In generale è necessario operare un elevato approfondimento nello svolgimento delle indagini relative all'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi dettati dalla normativa antinfortunistica. Il predetto accertamento, infatti, non può limitarsi soltanto all'acquisizione della documentazione relativa all'organigramma della società (ivi compresa la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e ad eventuali deleghe scritte, ma esso deve estendersi anche ad una verifica in fatto.

Occorre distinguere tra le ipotesi in cui ci si trovi in presenza di delega scritta in materia di sicurezza del lavoro e le ipotesi in cui tale delega manchi.

Nel caso in cui vi siano deleghe scritte occorre preliminarmente, verificare se esse siano effettive (per esempio se il delegato eserciti, di fatto, poteri di controllo e di valutazione della sicurezza in azienda), ovvero se la delega sia un atto puramente formale (per esempio conferita a persona non idonea o comunque, priva di autonomia), e se, quindi, abbia come unico scopo quello di sollevare il legale rappresentante da responsabilità penali che gli sono proprie.

In quest'ultimo caso la responsabilità per eventuali violazioni alla normativa antinfortunistica non può che essere ricondotta al legale rappresentante.

Nel caso in cui, invece, la delega sia effettiva, si rende necessario verificare se il delegato abbia un semplice potere di valutazione, cui corrisponde un obbligo di riferire al superiore, o se sia munito anche di potere di spesa e in quale misura.

Nella prima ipotesi il delegato risponde solo per l'omessa segnalazione al superiore della situazione di non conformità. Quando la segnalazione, invece, sia intervenuta, il legale rappresentante sarà chiamato a rispondere della non attuazione della misura che la situazione imponeva.

Se, invece, il legale rappresentante ha conferito delega completa di poteri di valutazione e di spesa a persona idonea in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza da adottarsi, responsabile di eventuali violazioni sarà il soggetto delegato.

Nella variegata realtà aziendale possono presentarsi, poi, situazioni di effettivo esercizio di poteri di controllo, direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dell'attività produttiva non recepite formalmente e di cui è necessaria la segnalazione al fine della individuazione delle responsabilità penali.

In altre parole, in assenza di una delega scritta, vi possono essere casi in cui il legale rappresentante non si occupa, di fatto, dell'aspetto della sicurezza del lavoro che, invece, viene seguito, anche con autonomia decisionale, da un preposto (direttore di stabilimento, capo officina, responsabile di cantiere o altro soggetto non rivestito di precisa qualifica).

Si può verificare, infatti, che il legale rappresentante svolga compiti prettamente amministrativi e commerciali, non intervenendo in alcun modo nell'aspetto tecnico, con la conseguenza che la responsabilità di eventuali violazioni ricadrà su chi in concreto si occupa di quest'ultimo aspetto.

Nell'ipotesi in cui, invece, non vi è una netta distinzione tra mansioni amministrative e mansioni tecniche, occorre distinguere a seconda del tipo di violazione accertata. Se essa attiene a carenze originarie di macchine, impianti o ambienti di lavoro, dovrà essere contestata al legale rappresentante; se, invece, attiene alle modalità di utilizzo di macchinari, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza, l'obbligo di vigilanza incombe sul preposto, il tutto valutato anche in considerazione delle dimensioni dell'azienda.

In generale, vanno comunque sempre acquisite e trasmesse le visure camerali. Tendenzialmente la qualifica di datore di lavoro e di dirigente (così come le altre a cui la legge riconnette responsabilità) emerge dall'analisi dagli organigrammi e di regola è sufficiente acquisire le visure camerali. Nei casi più complessi (c.d. organizzazioni complesse, pubbliche o private: es. società o enti pubblici) devono essere acquisiti anche l'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali deleghe attinenti al settore della sicurezza sul lavoro da rimettere alle valutazioni del pubblico ministero, con opportune osservazioni anche in caso di esclusione delle responsabilità.

La **richiesta** dei suddetti documenti (statuto, atto costitutivo e delega) e la conseguente **acquisizione** (in copia e con verbale di acquisizione a seguito di spontanea consegna) oppure la **risposta negativa** devono essere documentate formalmente con precisazione delle date e dei soggetti interlocutori. E' incombenza anche questa urgente e di fondamentale importanza, data l'estrema facilità con cui possono essere create deleghe in materia di sicurezza, con retrodatazione e talvolta anche con contenuti efficaci a trasferire compiti e responsabilità "verso il basso".

E' bene ricordare che se il procedimento penale si avvia nei confronti della persona sbagliata non sarà più possibile sostituire questa con altra durante le fasi del dibattimento, infatti solo con un nuovo procedimento potrà essere imputata un'altra persona la quale, ovviamente, ha diritto a tutte le forme di garanzia. Però così facendo è possibile che la somma dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure relative alla nuova pratica e di quelli necessari per l'avvio del nuovo procedimento, sia superiore al termine di prescrizione dei reati che, a seconda dell'esecuzione del rito processuale, può rimanere appena sopra ai dieci anni.

Per quanto concerne i **preposti**, oltre ai criteri valevoli per l'accertamento delle figure del datore e del dirigente, spesso occorre far ricorso a tecniche d'indagine e valutazioni più approfondite (es. escussione a verbale di testi e interrogatori). Altrettanto vale per l'accertamento dei cc.dd. poteri e funzioni di fatto.

### 3.2.4 Esercizio di fatto di poteri direttivi

Come accennato, sulla ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza è destinata ad operare la secca **previsione** di cui all'art. 299 del D.Lgs.81/08: a tenore della quale "le posizioni di garanzia" relative al di **datore di lavoro, dirigente e preposto**, gravano altresì su colui il quale, pur "sprovvisto di regolare investitura", eserciti in concreto, ovvero di fatto, "i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti" ivi definiti. Un simile precetto, derivante da diverse pronunce giurisprudenziali circa la responsabilità di fatto in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere letto comunque in combinato disposto con gli artt. 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs.81/08, quale rilevante "norma di chiusura" del sistema.

Il principio succitato dovrà rappresentare, durante le indagini per infortunio, "**IL**" criterio di accertamento delle relative responsabilità, indipendentemente dalla correttezza della delega di funzioni. Esso consentirà infatti la verifica della sussistenza stessa e dell'estensione della "posizione di garanzia" antinfortunistica a tutti i soggetti, che, pur senza formale investitura, eserciteranno concretamente prerogative decisionali datoriali, poteri gerarchico-funzionali di direzione e organizzazione, attribuzioni di preposizione esecutiva e di controllo.

### 3.2.5 Il caso del preposto

Merita un approfondimento la figura del preposto che viene spesso dimenticata durante le fasi di indagini, per passare direttamente ad attribuire responsabilità in capo al datore di lavoro.

Questi però, sempre più spesso, se ne esce in dibattito con l'illustrazione di forme più o meno complesse di azienda, dimostrando l'impossibilità, da parte propria, di attendere a diversi compiti soprattutto in merito alla vigilanza e



formazione, deviando le responsabilità verso i preposti; consapevole che un procedimento contro questi si esaurisce spesso all'interno del periodo di prescrizione dei reati stessi.

I compiti, e di conseguenze le responsabilità, del preposto sono notevolmente diminuiti nel passaggio dal D.Lgs.626/94 al D.Lgs.81/08 e soprattutto con l'elencazione di tali obblighi nell'art.19 del D.Lgs.81/08 il cui contenuto è largamente mutuato dalla giurisprudenza di Cassazione, maturata in relazione alla sua funzione e alla sua responsabilità.

E' possibile rimarcare nell'elencazione degli obblighi del preposto, in lieve controtendenza rispetto al recente passato, l'attribuzione di incombenze esclusivamente di vigilanza e di controllo operativo, prive di elementi, anche residuali, di discrezionalità e potere organizzativo che in parte contraddicono la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs.81/08, la quale sottolinea, invece, l'esercizio di un funzionale potere di iniziativa nel sovrintendere alla attività lavorativa e nel garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, seppur nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli.

*“Di particolare importanza nel panorama degli obblighi del preposto è la specificazione di un autonomo dovere/diritto di formazione; trattasi dell'enucleazione all'interno del generale e pregresso diritto di formazione in materia di sicurezza in relazione al proprio posto di lavoro e alla propria mansione, previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 626/1994 indistintamente per tutti i lavoratori, di uno specifico percorso formativo disciplinato dall'articolo 37, comma 7 [del D.Lgs.81/08], capace potenzialmente di porsi quale presupposto di autonoma attribuibilità degli obblighi e delle responsabilità connesse al ruolo antinfortunistico di chi sovrintende il lavoro altrui, che sono sancite nello stesso art. 18.”<sup>29</sup>*

### 3.3 Schema essenziale degli atti urgenti

- Sopralluogo ispettivo: **rilievi** (es. descrittivi e fotografici) e **sequestri** (art. 354 c.p.p.)
  - redazione del verbale relativo ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose (schizzi, misurazioni, fotografie etc.);
  - eventuali sequestri (probatorio e/o preventivo);
- verbali di sommarie informazioni rese dall'infortunato e da altre persone informate sui fatti;
- verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagine;
- acquisizione documentazione;
- verbale di identificazione dell'indagato o di altre persone (art. 349 c.p.p.), con elezione o dichiarazione di domicilio e nomina del difensore (di fiducia o d'ufficio);
- acquisizione di documentazione.

---

<sup>29</sup> Poniz Luca – Relazione al convegno “Il testo unico: sicurezza sul lavoro. Tutte le novità – cosa cambia realmente” presso Rovigo Fiere del 04/06/2008 organizzato da Unindustria Rovigo, 2008;

### 3.5 Compiti specifici della polizia giudiziaria

Consultando ciò che è presente in letteratura si è arrivati ad identificare le fasi critiche dell'indagine potendo precisare a quali azioni il tecnico dell'ASL dovrà procedere:

- 1) All'**immediata ispezione dei luoghi** con redazione di un accurato verbale descrittivo dello stato degli stessi, accompagnato da rilievi fotoplanimetrici, fotografici e video, possibilmente a colori. L'attività del personale intervenuto, in quanto attività di polizia giudiziaria (art. 57, ultimo comma cpp), andrà consacrata negli atti tipici, che potranno confluire, se relativi ad attività irripetibili, nel fascicolo del dibattimento (art 431 cpp) e quindi formare piena prova ai fini dell'accertamento della responsabilità. A tali atti ha facoltà di assistere senza preavviso il difensore della persona soggetta alle indagini.

Prima di procedere al sopralluogo è opportuno mettersi in contatto con l'infortunato per richiedere, se possibile, la sua presenza durante l'ispezione che, nella quasi totalità dei casi è indispensabile per acquisire notizie precise sul modo in cui l'infortunato ha operato, sulla dinamica dell'evento e sul contesto lavorativo in cui è avvenuto l'infortunio. Potranno anche emergere fattori comportamentali rilevanti ai fini dell'individuazione delle cause.

Il contatto preliminare con l'infortunato ha anche lo scopo di verificare se lo stato dei luoghi e delle cose è mutato, per cui il sopralluogo potrebbe risultare inutile. Ciò si verifica ad esempio con il cantiere edile chiuso per fine lavori, con impianti demoliti, in caso di mezzo non più disponibile (camion, autogrù, nave ecc.)

- 2) All'**acquisizione di sommarie informazioni** ex art. 351 CPP da parte di tutte le persone presenti per accertare:
  - la dinamica dell'infortunio;
  - la condotta dello stesso infortunato;
  - le prassi aziendali in merito alle mansioni svolte dall'infortunato e alla pregressa formazione del personale (con particolare riferimento alla tipologia di infortunio in concreto verificatisi);
  - l'esistenza di eventuali precedenti analoghi infortuni .

(Le persone in questione devono essere compiutamente "generalizzate", anche ai fini di una loro eventuale citazione in dibattimento, e, a tal fine, le stesse vorranno indicare dove potranno essere facilmente reperite. Le persone sentite vorranno sempre indicare se hanno una conoscenza del fatto diretta o indiretta, indicando in tale ultimo caso la loro fonte).

Chiaramente si dovrà prestare attenzioni che la presenza del datore di lavoro o dei dirigenti non condizioni la descrizione reale da parte dell'infortunato o di altri testimoni.

- 3) All'**acquisizione di sommarie informazioni** ex ART. 351 Cpp da parte dei dirigenti per la eventuale descrizione dell'organigramma aziendale e dei vari ruoli quali risultano documentalmente accertati;
- 4) All'**acquisizione di sommarie informazioni** ex ART. 351 CPP da parte delle rappresentanze sindacali (es. RLS o RLST <sup>30</sup>) per acquisire la "storia" della gestione dell'azienda e della applicazione in concreto della normativa anti-infortunistica.
- 5) All'**acquisizione di tutta la documentazione** utile a:
- individuare il titolare o il legale rappresentante della ditta datrice di lavoro e ogni altro soggetto nei cui confronti possano ravvisarsi profili di responsabilità a norma del D.Lgs.81/08;
  - ricostruire l'eventuale compagine sociale dell'impresa attraverso i verbali assembleari e del consiglio di amministrazione;
  - individuare l'esistenza di eventuali deleghe o procure in materia di sicurezza sul lavoro;
  - verificare se sono stati tenuti eventuali corsi di formazione;
  - individuare, nel caso di "cantiere mobile" soggetto alla disciplina del Titolo IV del D.Lgs.81/08 o di un contratto di appalto o sub-appalto, gli altri soggetti responsabili (committente, coordinatore, responsabile dei lavori, responsabile unico del procedimento, etc.)
- 6) All' **acquisizione** di:
- documento di valutazione dei rischi;
  - documenti utilizzati per la valutazione del rischio;
  - piano di sicurezza e coordinamento;
  - POS delle ditte esecutrici nei contratti di appalto;
  - DUVRI negli appalti e relativa documentazione presupposto della redazione del documento;
  - documentazione corrispondente a quella reperita presso il datore di lavoro, ma nella disponibilità di uffici pubblici;
  - mansionario per i vari ruoli e livelli ;
  - registro infortuni;
  - contratti di appalto e/o di subappalto;
  - preventivi dei costi (soprattutto in punto "sicurezza");

---

<sup>30</sup> Rispettivamente: *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale; ex art.2 comma 1 lettera i del D.Lgs.81/08*



(Tutta la documentazione relativa al "piano di sicurezza e coordinamento", al "POS delle ditte esecutrici nei contratti di appalto" e al DUVRI deve essere acquisita immediatamente in copia e, in caso di rifiuto o di ingiustificata consegna si procederà a perquisizione e sequestro d'iniziativa (art 354 cpp) .

7) All'**acquisizione** di:

- tutta la documentazione sanitaria utile per valutazioni medico-legali, da reperire presso strutture pubbliche e/o private e il medico di base dell'infortunato, e seguendo il decorso fino al termine della malattia conseguente all'infortunio.

Durante le indagini si possono raccogliere dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle stesse (esempio: datore di lavoro) solo se spontanee (ovvero non sollecitate, a norma dell'art.350, 7° comma c.p.p.); non è possibile sentire altrimenti tale persona senza la presenza di un difensore. Si può, viceversa, procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini con la necessaria presenza del difensore (a norma dell'art.350, 1°, 2° e 3° comma c.p.p.);

*“Per il compimento della propria attività, la polizia giudiziaria intervenuta potrà sempre avvalersi, se necessario, di personale ausiliario (art 348 uc cpp) (interpreti per la assunzione di informazioni da parte di lavoratori stranieri, tecnici informatici per la ricerca di notizie o documentazione informatizzate, rilievi foto e video).*

*Sarà sempre sequestrato il corpo del reato e quanto ritenuto utile per l'accertamento e la ricostruzione del fatto.*

*Nel caso in cui si ritenga che le condizioni dell'ambiente di lavoro o dei macchinari coinvolti possano provocare una reiterazione dell'infortunio, si potrà procedere anche al sequestro preventivo d'iniziativa ai sensi dell'art 321 cpp e comunque sollecitare l'intervento del Pubblico Ministero.”<sup>31</sup>*

Qualora vi fosse l'intervento di altri Organi di Polizia va promosso il coordinamento di tutte le strutture intervenute.

---

<sup>31</sup> PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – “Legge 03 agosto 2007 n. 123. Istruzioni alla polizia giudiziaria ...” - Venezia, 24 aprile 2008

### 3.6 la qualità dell'organizzazione della sicurezza

*“Lo schema concettuale della “colpa di organizzazione” è destinato senz’altro ad acquisire centralità sempre maggiore; è pertanto indispensabile dotarsi degli strumenti necessari per conferire spessore reale a questo concetto. Ad esempio, si tratta di evitare il circolo vizioso per il quale la prova dell’esistenza della colpa organizzativa sia data, in sostanza, dall’evento verificatosi, sì che il demonstrandum diventa lo strumento della dimostrazione. Occorre, al contrario, che ci si metta in grado di valutare la congruità del modello organizzativo a prescindere dall’evento-infortunio. Il giudizio deve fondarsi sulla coerenza/incoerenza degli schemi organizzativi e delle procedure di sicurezza adottate rispetto ad un modello organizzativo modulato secondo linee-guida e principi ispiratori che preesistono alla valutazione. E’ sempre più forte l’esigenza di un allargamento dello spettro dell’indagine, che dovrà spingersi, nei limiti del possibile, alla individuazione della effettiva operatività “in generale” della organizzazione della sicurezza in quella singola azienda o unità produttiva, senza limitare la ricostruzione del fatto a ciò che si è verificato con riferimento al singolo evento lesivo.”<sup>32</sup>*

### 3.7 centralità delle funzione di vigilanza

Quello della idoneità della vigilanza da parte del datore di lavoro (dovere imposto sin dall’art. 4 del d.p.r. 547/1955) è un tema piuttosto spinoso in sede applicativa. Questo in riferimento, ad esempio, ai casi, piuttosto frequenti, in cui l’evento abbia come causa prossima una condotta imprudente della stessa vittima, condotta assunta in contrasto con le previsioni (sulla carta corrette) del Documento di Valutazione dei Rischi o comunque con le disposizioni aziendali in materia.

In simili casi la giurisprudenza si attesta sul principio enunciato nella seguente massima: *“In materia di prevenzione, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro”<sup>33</sup>.*

In altre parole il canone interpretativo (che finisce per diventare precetto) è rappresentato dalla necessità che l’obbligo di vigilanza sia assolto mediante una “sorveglianza continua”. Si tratta

---

<sup>32</sup> Pesci Stefano – *“L’indagine per infortunio grave sul lavoro: l’intervento del p.m. nell’immediatezza del fatto ed i protocolli investigativi anche alla luce delle innovazioni apportate dal D.L.vo 231/2001”*, Relazione all’incontro di studio sul tema: *“La tutela penale della sicurezza del lavoro”* presso l’Hotel Jolly Midas di Roma del 14-16 aprile 2008, organizzato dal C.S.M., 2008

<sup>33</sup> Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20595 del 12/04/2005 Rv. 231370, Castellani ed altro.

di un parametro molto spesso inappagante. Prova ne sia che la giurisprudenza di legittimità si prodiga nel tentativo di enucleare, caso per caso, articolazioni più specifiche di tale generale criterio, volte ad offrirne una lettura realistica e conforme a criteri di effettiva soggettivizzazione.

Una più netta individuazione della centralità di uno statuto autonomo e forte della funzione di vigilanza nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza, potrebbe offrire un contributo utile per evitare pericolosi sbandamenti verso forme di responsabilità oggettiva, distinguendo i casi in cui l'evento si verifica in un contesto male organizzato da quelli in cui la violazione



si è prodotta nonostante un buon modello organizzativo ed una adeguata e specifica organizzazione della vigilanza. Questa per sottolineare la crescente attenzione che, sin dai primi momenti dell'accertamento, va indirizzata agli [aspetti organizzativi](#) ed in particolare ai profili connessi alla organizzazione della vigilanza come funzione autonoma (esempio: la vigilanza era affidata solo al preposto, oppure erano previste forme verificabili e quantificabili di controllo sul preposto e su come egli vigilava? Vi erano forme stabili di c.d. "feed-back" sulle anomalie rilevate? E così via.

### 3.8 La necessità di allargare lo spettro dell'accertamento

E' bene che l'indagine, specialmente nelle prime fasi, sia connotata da un approccio "ad ampio spettro" spingendosi ad esplorare anche aspetti non strettamente e direttamente connessi all'evento in senso stretto.

#### 3.8.1 Identificazione del responsabile

Prendiamo ad esempio un profilo talvolta assai problematico: **l'identificazione del responsabile**. Come è noto è spesso difficile, specialmente nelle ipotesi in cui nella dinamica del fatto intervengano fattori di carattere omissivo (non necessariamente presenti solo nelle ipotesi di reati omissivi impropri<sup>34</sup>) la precisa ricostruzione delle responsabilità delle persone fisiche potenzialmente coinvolte. Questa difficoltà è maggiore nell'ambito di organizzazioni complesse che

<sup>34</sup> vedi: 1.6 L'elemento oggettivo

spesso prevedono, o addirittura esigono, attribuzioni plurime di incarichi, deleghe di funzioni, ripartizioni di responsabilità. Chi doveva fare quello che non è stato fatto? Ad esempio, chi doveva impedire che per quella certa lavorazione si usasse quella particolare macchina? Chi doveva assicurarsi che nel cantiere una certa lavorazione non iniziasse prima che un'altra non fosse giunta ad una certa fase? E così via.

Il tema è quello della c.d. allocazione delle posizioni di garanzia nell'ambito della organizzazione aziendale, del cantiere, della unità produttiva etc. Si tratta di un tema complesso perché la giurisprudenza è fermissima nell'applicare il già visto principio di effettività: ***qualora l'organigramma "formale" contrasti con l'assetto reale dei poteri nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sarà tale assetto a prevalere nell'attribuzione delle responsabilità a fini penali.*** Questo impone al titolare delle indagini di verificare se si registrino fatti sintomatici di una scissione tra assetto organizzativo formale ed assetto reale dei poteri decisionali.

L'accertamento richiederà verosimilmente attività di indagine ulteriori rispetto a quelle che possono esser messe in campo nell'immediatezza. Risulta spesso decisivo quanto si può accertare "a caldo", prima che intervengano fattori distorsivi e che i ricordi si scolorino. A tal fine sarà assai utile sentire i colleghi di lavoro dell'infortunato su aspetti di fatto anche piuttosto "periferici" rispetto all'evento lesivo, ma utili a chiarire chi di fatto assumeva le decisioni (era, come si dice, "competente per quel tipo di decisioni") nell'unità produttiva o nel cantiere: a chi dovevano rivolgersi in caso si presentasse una situazione anomala? chi decideva la composizione delle squadre? chi indirizzava Tizio o Caio a questo o quel lavoro? Chi cambiava i programmi a fronte della opportunità di correggere l'impostazione originaria? e così via.

Insomma, nell'assumere informazioni dai colleghi della vittima, dopo aver accuratamente esplorato la dinamica dell'evento (in ordine alla quale le risposte saranno fatalmente a maggior rischio di anche involontaria "torsione"), sarà spesso utile allargare il campo per ricostruire il "**contesto**" lavorativo, sotto il profilo degli equilibri di potere reali. Ciò consentirà di vagliare sulla base di elementi concreti la fondatezza del quadro emergente dalle carte che si acquisiranno presso l'azienda.

### **3.8.2 Manovra imperita della vittima**

Naturalmente la stessa attenzione dovrà essere posta su altri aspetti "di fatto" che possono mostrarsi rilevanti ai fini di indagine. Se l'infortunio sembra doversi ricondurre ad una manovra imperita della vittima, non sarà sufficiente la dichiarazione dei colleghi di lavoro che conferma l'avvenuta formazione ed informazione. Sarà, invece, necessario approfondire, chiedendo agli stessi colleghi una descrizione di come la manovra sbagliata dalla vittima avrebbe dovuto essere effettuata

in modo corretto (così da evidenziare, in ipotesi, il fatto che la formazione non era stata adeguata per una parte significativa dei dipendenti o, viceversa, che tutti i dipendenti sapevano bene in quale modo quella determinata manovra andava fatta).

Inoltre l'esperienza porta a sottolineare come oltre alla descrizione della corretta operazione è bene accertarsi che la stessa sia realmente ed effettivamente eseguibile e che non si tratti di procedura teorica che non possa essere messa in pratica. Ovviamente un dato di questo genere è assai più genuino se acquisito nell'immediatezza.

### 3.8.3 Prassi aziendali

Lo stesso va detto per gli elementi “di fatto” che indicano l'esistenza di prassi aziendali (o di cantiere) di carattere virtuoso o, al contrario, di trascuratezza o corrività nel rispetto delle norme di sicurezza. Acquisire nell'immediatezza dichiarazioni in ordine alle usuali modalità di lavoro, alla frequenza di eventuali “sbavature” rispetto alle procedure di sicurezza, alla serietà con cui la direzione aziendale monitorava il lavoro e vigilava sul rispetto della prevenzione può esser decisivo per distinguere dal fatto incolpevole l'**evento maturato in un contesto colposo**.

## 3.9 L'intervento del p.m. sul luogo del fatto

*“In quali forme è bene intervenga il p.m.? E' necessario il sopralluogo o può esser sufficiente il contatto telefonico? Naturalmente la questione deve essere risolta sulla base della situazione concreta. Tuttavia, se devo dare una indicazione di massima, non esito ad affermare che personalmente sono assai favorevole ai sopralluoghi del p.m. nei casi di gravi infortuni sul lavoro. Questo favore non è motivato dalla necessità di porre in essere “in prima persona” gli atti tipici riservati al p.m. – eventualità che ricorre assai di rado. Germina invece da anni di attività di procura: l'esperienza insegna che andando “in loco” si capiscono meglio molte cose. La percezione diretta, infatti, consente una conoscenza della “vicenda” (fatto, teatro del fatto, persone coinvolte, dinamica, etc.) di qualità assai superiore a quella che può venire da un insieme anche assai preciso ed organizzato di documenti cartacei unito a colloqui con coloro che hanno effettuato le indagini. Naturalmente il “di più” di conoscenza che viene dalla percezione diretta, nell'immediatezza, del teatro del fatto non è direttamente riversabile nel processo; tuttavia si tratta di un “quid pluris” non trascurabile, che spesso consente di effettuare con maggiore efficacia e*

*consapevolezza molte attività processuali (un esempio su tutti: le domande ai testimoni in fase di esame dibattimentale).”<sup>35</sup>*

*“Qualora il Pubblico Ministero informi che intende intervenire sul luogo si assicurerà che lo stato dei luoghi non venga alterato e si provvederà a dare avviso a tutte le persone che possono divenire soggette alle indagini che si procede per il reato di cui agli artt. 583-590 C.P. (se trattasi di lesioni) o dell'art.589 C.P. (se l'infortunio è mortale) in seguito all'incidente sul lavoro appena occorso e che possono farsi difendere da un legale di loro fiducia che ha facoltà di assistere all'ispezione, legale che andrà immediatamente avvisato telefonicamente”<sup>36</sup>.*

---

<sup>35</sup> Pesci Stefano – *“L’indagine per infortunio grave sul lavoro: l’intervento del p.m. nell’immediatezza del fatto ed i protocolli investigativi anche alla luce delle innovazioni apportate dal D.L.vo 231/2001”*, Relazione all’incontro di studio sul tema: *“La tutela penale della sicurezza del lavoro”* presso l’Hotel Jolly Midas di Roma del 14-16 aprile 2008, organizzato dal C.S.M., 2008;

<sup>36</sup> 29 maggio 1999) - Procura della Repubblica - presso la Pretura Circondariale di Milano - **NUOVE DIRETTIVE IN MATERIA DI DIRITTO PENALE DEL LAVORO**

## CAPITOLO 5

### - Questioni processuali

---

## 5.1 Le modalità dell'accertamento: alcune questioni di procedura.

### 5.1.1 Introduzione

Dopo qualche spunto sull'oggetto dell'accertamento (**cosa accertare**) e alcune notazioni relative alle modalità dell'accertamento (**come accertare**), è bene illustrare le questioni processuali. Naturalmente il tema è quello di individuare le modalità di accertamento più idonee a consentire che la migliore conoscenza dei fatti rilevanti possa fare ingresso adeguato nel processo. Il nodo centrale è quello della utilizzabilità dei singoli atti di indagine e della loro proiezione in vista di un futuro dibattimento: è infatti assai importante aver chiaro sin da subito come gli atti debbano esser correttamente effettuati e quanto delle indagini effettuate nell'immediatezza (ed a quali condizioni) è destinato ad esser riversato direttamente in dibattimento.

### 5.1.2 Verbali di sopralluogo: atti irripetibili ?

Il punto di riferimento è ovviamente rappresentato dalla giurisprudenza sviluppatasi sulla natura dei verbali di sopralluogo, anche perché in questa definizione generica confluiscono o tendono a confluire tutte le attività di indagine svolte nell'immediatezza e diverse da quelle – come l'assunzione di dichiarazioni o l'effettuazione di sequestri – connotate da un elevato tasso di tipicità. In particolare, per rimanere nell'abito delle indagini svolte nell'immediatezza e sul luogo di un grave infortunio sul lavoro, ci si riferisce alla descrizione dello stato dei luoghi, alla documentazione fotografica, alla indicazione analitica di oggetti presenti in loco e così via. Molta parte delle attività di indagine trattate nella presente tesi confluisce in atti qualificabili alla stregua di “verbale di sopralluogo” o ad esso sostanzialmente assimilabili. Con riferimento a questa tipologia di atti, il tema centrale è indubbiamente quello della loro utilizzabilità dibattimentale: ***possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.?*** Oppure i dati di fatto “cristallizzati” in quei verbali sono utili solo alle indagini e potranno essere introdotti in dibattimento solo mediante l'esame di coloro che tali atti hanno compiuto?

Il punto è rappresentato dalla qualificazione di tali atti come **ripetibili** ovvero **irripetibili**, problema ampiamente dibattuto in giurisprudenza.

Nonostante una risalente pronunzia delle SS.UU.<sup>37</sup> si fosse espressa nel senso della ripetibilità (e quindi della possibilità di inserimento) le divergenze giurisprudenziali<sup>38</sup> non si erano sopite. Tanto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dovuto affrontare il nodo in termini espliciti con una pronunzia<sup>39</sup> che, per la qualità dei componenti e per lo spessore del relatore, si presenta come particolarmente autorevole e che ambisce a rappresentare un punto fermo sulla più generale (e delicata) questione della individuazione dei caratteri che qualificano un atto come (ir)ripetibile. La conclusione cui perviene è che sono atti irripetibili quelli: **“caratterizzati dall'esistenza di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività investigativa della polizia giudiziaria e dall'acquisizione di informazioni ulteriori derivate da questa attività; ma deve trattarsi di casi in cui questo risultato ulteriore non sia più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell'informazione probatoria o della sua genuinità. Insomma si deve trattare di un risultato estrinseco rispetto alla mera attività d'indagine che, di per sé, può sempre essere ridescritta in dibattimento senza che alcuna informazione vada perduta.”**

La stessa precisa poi che **“In parte diversa è la nozione di non ripetibilità riguardante la descrizione di luoghi, cose o persone di interesse per lo sviluppo delle indagini, o per la celebrazione del processo, che assume carattere di irripetibilità quando si tratti di situazioni modificabili per il decorso del tempo (carattere peraltro presente anche negli atti tipici non ripetibili). In questi casi la non ripetibilità deriva non da un'assoluta impossibilità di descrizione delle situazioni modificabili ma dalla perdita di informazioni che deriva dalla possibilità di mutamento dello stato di luoghi, cose o persone che non renderebbe possibile, in caso di necessità, la ripetizione dell'atto”**.

Naturalmente deve trattarsi di un atto nel quale si cristallizzi un'attività sostanzialmente “percettiva” e nella quale quindi l'aspetto valutativo sia assolutamente “ancillare”. Per questa ragione vengono, ad esempio, ritenuti idonei a confluire nel fascicolo per il dibattimento i rilievi planimetrici o volumetrici, la documentazione fotografica e filmata.

Per motivi analoghi possiamo ritenere acquisibili, ad esempio, il verbale in cui è descritto il funzionamento di un macchinario, lo schizzo che riproduce l'inclinazione di un certo braccio della gru e così via. In tutti questi casi, infatti, l'attività di indagine cristallizza un fatto soggetto a modificazione mediante la predisposizione di un atto che esprime un “di più” rispetto a quanto può essere oggetto di mera narrazione in sede di esame dibattimentale, “di più” destinato ad andare perduto se non fosse consentita l'utilizzazione dibattimentale dell'atto.

---

<sup>37</sup> 28 ottobre 1998 n. 4, *Barbagallo*, rv. 212758

<sup>38</sup> *Troncone*, rv. 229494; nel senso della ripetibilità, per tutte e da ultimo, v. *Cass. sez. I*, 13 giugno 2003 n. 30122, *Ventaloro*, rv. 225493

<sup>39</sup> 17 ottobre 2006 n. 41281, *Greco*, rv. 234906



### 5.1.3 Indagini effettuate nell'immediatezza e conoscenze di carattere tecnico/valutativo

Quando si parla di verbali di attività irripetibili effettuate in sede di sopralluogo, nei termini sopra indicati, ci si riferisce ad attività di carattere sostanzialmente non valutativo perché, in caso contrario, sarebbe indispensabile ricorrere alle forme tipiche dettate negli artt. 359 e 360 c.p.p. per gli accertamenti tecnici. Naturalmente il confine è spesso assai difficile da tracciare, perché un qualche sottile spazio di carattere valutativo (ed anche di vaglio tecnico) è spesso implicito anche nelle attività apparentemente più neutre. Tuttavia è evidente che solo quando l'elemento di valutazione tecnica si pone come preponderante vi è la necessità di procedere a veri e propri accertamenti tecnici. Nel caso delle indagini per infortunio, l'introduzione di elementi tecnici nel dibattimento può avvenire anche nelle forme dell'esame dibattimentale del c.d. "teste esperto" evocate dall'art. 194 comma 3 c.p.p. La giurisprudenza, sin da epoca assai risalente<sup>40</sup>, tende ad interpretare questa disposizione – che consente di introdurre nell'esame testimoniale anche "apprezzamenti" dell'esaminato quando siano inscindibili dai fatti percepiti – con un approccio apprezzabilmente concreto.

Così, ripetutamente, si è affermato che quando il testimone sia persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale il divieto di esprimere apprezzamenti personali viene meno qualora sia interrogato su fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale ed inerenti la sua particolare attività<sup>41</sup>. Naturalmente il punto centrale è che il teste esperto riferisca in ordine ai fatti da lui stesso percepiti, di modo che la sua specifica competenza divenga il presupposto inevitabile ed inscindibile della percezione stessa (vale a dire: della selezione degli aspetti rilevanti che è implicita in ogni percezione). Solo in tal modo si evita di sottrarre elementi rilevanti al contraddittorio tecnico<sup>42</sup>.

In conclusione: oltre ai rilievi<sup>43</sup>, ed ai sequestri, potranno confluire nel fascicolo i verbali di attività compiute durante il sopralluogo, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate e potrà essere utilizzato l'esame dibattimentale del personale di p.g. che ha proceduto al sopralluogo. *“La mia esperienza depone nel senso che, nella stragrande maggioranza dei casi, attraverso tali atti (accompagnati, ovviamente, dall'esame di altre persone informate) l'ufficio del p.m. è in grado di introdurre nel dibattimento – in forma pienamente utilizzabile - una grande quantità di conoscenze*

---

<sup>40</sup> Cass. Sez. III, 14/10/1983, Del Vivo n. 682, rv. 162339

<sup>41</sup> Ex pl. Cass. Sez. II, 12 dicembre 1995 n. 2322, Vezzolo, rv. 204031; Cass. Sez. III, 21 dicembre 1998 n. 1247, Crispotti, rv. 212408

<sup>42</sup> Si veda sul punto Cass. Sez. VI, 8 ottobre 1993 n. 189, Meini, rv. 197228

<sup>43</sup> È il caso di rammentare che per rilievi si devono intendere le attività di assicurazione e conservazione delle fonti di prova che non implicino alcun vaglio critico, ma – pur eventualmente richiedendo competenze tecniche – consistano in mere operazioni di carattere materiale, quali la raccolta di tracce ematiche, l'esaltazione di impronte papillari e simili (v. ad es. Cass., Sez. II, 10.11.1992, Arena, R.V. 192570)

*sui fatti oggetto di valutazione riducendo ad ipotesi abbastanza peculiari e non molto frequenti, la necessità di ricorrere allo strumento della consulenza.*”<sup>44</sup>

Il presupposto del successo di una strategia di questo tipo è sempre rappresentato dal tempestivo intervento “in loco” di personale adeguatamente formato, in grado di effettuare un’attività di selezione del materiale da acquisire che pur connotata da uno spettro adeguatamente ampio sia nello stesso tempo guidata da una adeguata dotazione di competenze tecniche. Nello stesso tempo la qualità delle attività effettuate nell’immediatezza non può, in generale, prescindere da un fattivo coinvolgimento (quantomeno a mezzo di contatti telefonici) con il p.m. destinato poi a gestire l’uso processuale del materiale da raccogliere.

## 5.2 Il rapporto tra inchiesta giudiziaria e tecnica.

E’ diventata quasi una nozione di senso comune la consapevolezza che il c.d. errore umano quasi mai costituisce la causa finale dell’evento dannoso e che, semmai, è la classica goccia che fa “traboccare il vaso”. Gli infortuni e gli eventi di danno nei luoghi di lavoro sono sempre in generale prevedibili e prevenibili, a meno che non vi giochi il caso fortuito o la forza maggiore (evenienze piuttosto rare).

Altra causa vera degli infortuni, cioè quella che sta a monte e che ne costituisce, per così dire, la spiegazione essenziale, è sempre la carente organizzazione della sicurezza (l’errata predisposizione del sistema di prevenzione dei rischi lavorativi).

In questo senso l’errore umano dovrebbe far parte del quadro prevenzionale, il quale va appunto costruito a prova di errore umano, soprattutto in quelle situazioni di lavoro in solitudine (trasporti, agricoltura, lavoro notturno, ecc.) nelle quali all’errore del singolo non è possibile rimediare se non con un’adeguata predisposizione di misure organizzative.

Queste conclusioni tuttavia non sempre trovano il loro posto nell’inchiesta volta ad accertare le responsabilità, che nel nostro ordinamento inevitabilmente segue criteri penalmente codificati. I quali criteri non sempre coincidono con la spiegazione degli accadimenti che emerge dal punto di vista naturalistico.

---

<sup>44</sup> *Pesci Stefano – “L’indagine per infortunio grave sul lavoro: l’intervento del p.m. nell’immediatezza del fatto ed i protocolli investigativi anche alla luce delle innovazioni apportate dal D.L.vo 231/2001”, Relazione all’incontro di studio sul tema: “La tutela penale della sicurezza del lavoro” presso l’Hotel Jolly Midas di Roma del 14-16 aprile 2008, organizzato dal C.S.M., 2008;*

### 5.2.1 Causalità naturale e causalità giuridica

E' noto che la cosiddetta **causalità naturale** segue il percorso causa-effetto studiando la successione dei fenomeni che si sono verificati dal punto di vista naturalistico.

La **causalità giuridica** invece segue un paradigma che appunta la sua attenzione su indici diversi, che non si identificano con quelli della causalità naturale.

E' anche noto che, a fondamento della responsabilità penale nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sta il concetto di colpa tradizionalmente intesa come negligenza individuale, imprudenza o violazione di norme o di regolamenti.

Ma la giurisprudenza negli ultimi tempi ha messo in evidenza che per “**colpa**” non può più intendersi solo l'atteggiamento soggettivo dell'autore del reato, che diversamente che nel delitto doloso, non vuole l'evento nel delitto colposo; ma deve ormai intendersi l'atteggiamento di chi viola una norma destinata a prevenire l'evento dannoso. In questo modo la colpa finisce per coincidere con la violazione della norma di prudenza posta dall'ordinamento per prevenire appunto un evento dannoso.

Si aggiunga inoltre che meno tradizionalmente negli ultimi tempi la colpa è stata vista non solo nell'atteggiamento di negligenza individuale che ignora le norme di prudenza o di esperienza che sono poste a presidio di una determinata operazione rischiosa; ma è stata individuata anche a carico di chi è venuto meno ai propri obblighi di garanzia dell'altrui incolumità consistenti nel predisporre un'organizzazione o un sistema capace di prevenire i danni ai lavoratori. Potremo definire questo tipo di colpa come “**colpa organizzativa**”, per significare appunto che essa si sostanzia non in un atteggiamento di imprudenza o di omissione di cautele in una singola operazione ma appunto nell'aver omesso di adottare e di predisporre quel complesso di misure che nell'attuale ordinamento prevenzionistico si definiscono appunto come sistema di prevenzione.

### 5.2.2 Modalità di conduzione dell'indagine infortunistica

Una volta accertato che costituisce colpa, penalmente sanzionata, l'aver omesso o non esercitato il potere-dovere di adottare un'adeguata organizzazione in materia di sicurezza del lavoro, uno degli obiettivi ineludibili di chi conduce l'inchiesta infortunistica è quello di accertare se sia stato predisposto un adeguato sistema di prevenzione come le leggi impongono. Non vi è dubbio infatti che la dinamica dell'infortunio sia caratterizzata da una vasta rete di connessioni e di interrelazioni fra i vari soggetti della prevenzione che spiegano in maniera esauriente “il percorso” dell'infortunio e forniscono indubbi elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità penale.

In particolare la vigenza del decreto legislativo 626/94 prima e del D.Lgs.81/08 poi, ha determinato una svolta netta rispetto a quanto accadeva negli scorsi quarant'anni dominati dai

D.P.R. che hanno visto la luce negli anni '50. Questi ultimi erano norme il cui contenuto e la cui struttura inevitabilmente hanno comportato l'adozione di modelli di valutazione probatoria e di tecnica investigativa che hanno risentito del carattere di frammentarietà che connota la struttura dei D.P.R. In questi testi di legge una serie di precetti scollegati fra di loro gravano “a pioggia” sul datore di lavoro e i suoi collaboratori, distinguendosi solo per il contenuto tecnico e per la natura delle misure rese obbligatorie: di un certo tipo per le seghe circolari, di un altro per i laminatoi, per i mezzi di sollevamento, per la viabilità etc.

L'inevitabile riflesso giurisprudenziale di questa frammentarietà è stato la separatezza fra gli obblighi dei vari soggetti tenuti a “fare sicurezza”. Ciascuno, alla luce del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, rispondeva, come è giusto, solo della propria azione od omissione. E così è rimasto in ombra il legame sistematico fra i diversi obblighi dei vari soggetti ed il collegamento fra le azioni di coloro che erano preposti a garantire la sicurezza dei lavoratori.

*“Troppe volte, fino ad anni recenti, abbiamo visto condannare i preposti o i lavoratori, protagonisti delle negligenze o delle imprudenze che costituivano l'ultimo anello causale dell'infortunio, senza che gli Upg dei servizi o il pubblico ministero indagassero sulla complessiva organizzazione di lavoro che aveva reso possibili quelle negligenze e quelle imprudenze. E quante volte sono stati assolti i datori di lavoro o i dirigenti tenuti a garantire la sicurezza con la motivazione che al momento dell'infortunio “non erano sul posto”?*

*Mentre inevitabilmente erano sul posto il compagno di lavoro che aveva investito l'infortunato o il preposto che non aveva sorvegliato, che non aveva adottato precauzioni, che non era intervenuto per impedire una manovra imprudente.”<sup>45</sup>*

### **5.2.3 Rivoluzione normativa apportata dal decreto 626/94**

Le tecniche di indagine durante l'inchiesta infortuni e anche durante il dibattimento penale debbono tener conto di quell'autentica rivoluzione normativa apportata dagli ultimi decreti legislativi i quali, come è noto, non hanno dettato nuovi precetti tecnici di prevenzione, ma hanno mutato il modo stesso di concepire la prevenzione. Hanno infatti introdotto il carattere sistematico degli adempimenti di prevenzione, rendendo necessario non solo il rispetto dei precetti tecnici, ma anche l'adozione di procedure che non possono essere omesse e la cui violazione è penalmente sanzionata. ***Nessuno gioca più solo e la sicurezza è la risultante dell'apporto di diversi soggetti.***

---

<sup>45</sup> Deidda B., “Il rapporto tra l'inchiesta giudiziaria ed inchiesta tecnica”, Relazione al convegno “L'errore umano: dalla cultura della colpa alla cultura della prevenzione” tenutosi a Urbino l'11 maggio 2007;

La prevenzione diventa così nel nostro ordinamento una funzione complessa nella quale ciascuno dei soggetti obbligati interviene a diverso titolo a definire, proporre, attuare e mantenere in efficienza il sistema di sicurezza aziendale.

Il datore di lavoro, i dirigenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc. devono dare vita ad una serie di relazioni (le procedure, appunto) la cui esistenza e correttezza è essenziale per il sistema di sicurezza.

Se tutto questo è vero, “l'interpretazione” che il giudice deve dare dell'infortunio e cioè la sua valutazione degli elementi probatori sarà fortemente influenzata dall'impronta sistematica che l'ordinamento di prevenzione ha ricevuto.

Sarà necessario allora orientarsi verso un modello di indagine e di valutazione anch'esso, per così dire, [circolare](#) che tenga conto che gli adempimenti o inadempimenti del soggetto e dei soggetti, che sono stati sottoposti ad indagine, si inseriscono in un contesto che li rendeva possibili e che quegli inadempimenti, a loro volta, rendevano possibili o vanificavano altri adempimenti.

Per fare solo degli esempi: se si accerta che uno o più lavoratori effettuano una manovra in modo rischioso e ciò ha determinato un infortunio, è necessario chiedersi se i lavoratori hanno ricevuto le istruzioni necessarie per compiere quella manovra e da chi; se hanno ricevuto adeguata e sufficiente formazione ed informazione; se il rischio insito nella manovra era stato correttamente valutato ed erano state varate le misure necessarie per affrontarlo.

Cioè, diversamente da quanto avveniva per stabilire le cause e valutare le condotte dei soggetti alla stregua del D.P.R. 547/55, oggi è necessario inquadrare quelle condotte e quegli obblighi nell'ambito delle procedure obbligatorie di valutazione dei rischi, di formazione e informazione dei lavoratori, di redazione del documento di valutazione dei rischi, di adozione delle misure di ordine organizzativo e procedurale, ecc.

In questo contesto la valutazione del materiale probatorio raccolto non solo porterà ad una più avveduta tecnica di contestazione dei fatti (capo di imputazione) ma porterà anche a conclusioni più meditate in ordine alla responsabilità dei vari soggetti.

#### **5.2.4 Precisi obblighi organizzativi e procedurali.**

L'art.15 comma 1 lettera b) e 18 comma 1 lettera c) e z) del D.Lgs.81/08 contengono norme di grande importanza nello stabilire a carico del datore di lavoro precisi obblighi organizzativi e procedurali:

- “programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche ed organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro”;

- “aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

Di fronte all'infortunio dunque non è sufficiente accertare se sia stata omessa l'adozione della singola misura che ha costituito la causa cronologicamente finale dell'evento dannoso, ma è necessario accertare se fin dall'inizio fosse stata predisposta strategicamente l'adeguata organizzazione della sicurezza.

Questa violazione, ove accertata apparirà come la causa primaria dell'infortunio, tanto più se, come spesso avviene, l'infortunio è effetto di violazioni talvolta assai distanti nel tempo e nello spazio.

Questa impostazione ci consente di chiarire, e forse anche di superare, una formula suggestiva che pure viene spesso ripetuta e cioè che *per evitare gli infortuni e gli eventi dannosi non è sufficiente rispettare le norme*. L'affermazione ha un suo fondo di verità, perché ha il pregio di sottolineare la necessità di istituire un coerente sistema di prevenzione che non può essere sintetizzato nella mera applicazione delle singole norme.

## CAPITOLO 6

### - Relazione d'infortunio

---

#### 6.1 Introduzione

Nel presente lavoro si prescinde dalla competenza giurisdizionale del Giudice (Tribunale in composizione monocratica o Giudice di pace).

L'indagine dell'ASL ha in generale come scopo la ricostruzione dell'infortunio (“**cosa è successo**”), l'individuazione di profili di colpa nella causazione del fatto (le contravvenzioni accertate; separatamente indicate quelle connesse all'infortunio da quella autonome) e dei soggetti su cui gravava il dovere di adottare le misure di prevenzione e che perciò debbono rispondere penalmente delle violazioni.

Tutto ciò deve essere trasfuso gradualmente nelle **annotazioni d'indagine** (quelle interlocutorie) e soprattutto nell'**annotazione conclusiva** (oppure nell'unica informativa di reato), la quale è dotata del carattere della definitività e deve prendere in considerazione e valutare tutte le risultanze dell'indagine.

Che la si chiami relazione d'infortunio o “rapporto alla magistratura” l'informativa da inviare alla Autorità Giudiziaria riveste un ruolo importante anche se comunque secondario rispetto agli esiti dell'attività di polizia giudiziaria ed agli strumenti utilizzati. Infatti la relazione d'infortunio non entra a far parte del fascicolo del giudice come ad esempio i verbali di sopralluogo, i rilievi fotografici etc.

Comunque l'esito dell'indagine e del procedimento che ne scaturisce successivamente, dipendono fortemente dalla precisione e dalle dovizia di particolari della relazione d'infortunio.

#### 6.2 Punti della relazione

Dovranno essere date, in sintesi, le risposte ai punti schematizzati al Capitolo 3 accompagnate dai riscontri oggettivi e dalle valutazioni effettuate, al fine di permettere al Magistrato di procedere ad una sua valutazione dei fatti così come esposti. Questo è particolarmente importante quando vi siano situazioni di incertezza nella valutazione dei fatti e nella individuazione delle responsabilità a causa, per esempio, di testimonianze contraddittorie o per carenza di elementi probatori.

Nel rapporto vengono descritte la dinamica dell'evento, le cause e concause che lo hanno determinato, ed evidenziate le violazioni alla normativa antinfortunistica e le responsabilità. In

alcuni casi si dovrà, nel rapporto stesso, segnalare al Magistrato la [necessità di una perizia da parte di un consulente tecnico d'ufficio per poter risolvere specifici quesiti](#).

La prima parte del rapporto definisce la tipologia dell'azienda da cui dipende l'infortunato, descrive l'ambiente di lavoro e la fase lavorativa in cui si è determinato l'evento. Indica poi gli elementi testimoniali che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'infortunio.

Nei paragrafi successivi sono ipotizzate le cause che lo hanno determinato e si documentano i danni riportati dall'infortunato.

Negli ultimi paragrafi si sviluppano le considerazioni sull'evento in relazione alla normativa antinfortunistica, evidenziando le eventuali violazioni alle norme e le relative responsabilità.

Resta comunque fermo che la notizia alla Procura deve pervenire "**senza ritardo**"<sup>46</sup>: espressione, questa, che consente agli UPG del Servizio di comunicare il reato all'esito degli accertamenti svolti, quando essi non si protraggano oltre un ragionevole periodo di tempo. Il termine per lo svolgimento delle indagini è comunque di sei mesi.

## 6.3 Cause e fattori

Parlando delle ragioni per cui si verificano gli infortuni sul lavoro si usa spesso il termine "cause". E' un uso improprio in quanto è preferibile adoperare il termine "fattori". Durante l'indagine d'infortunio, e soprattutto durante la relazione poi inviata agli inquirenti, il tecnico dovrà illustrare e descrivere chiaramente tutti i fattori che hanno concorso al verificarsi dell'infortunio e la loro possibile relazione con la normativa di sicurezza.

### 6.3.1 Cosa vuol dire causa

"Causa" è una delle parole che ricorrono più frequentemente nella storia della filosofia occidentale e nel corso di duemilacinquecento anni è stata via via caricata di numerosi significati diversi. E' ovvio che qui non si ha la pretesa di entrare in questa complessa disputa; basti ricordare il senso che nel linguaggio comune si attribuisce generalmente a questo termine.

Quando si fanno affermazioni del tipo: "A è la causa di B", di solito si vuol dire che all'evento A segue necessariamente l'evento B e, inoltre, che l'evento A è di per sé sufficiente a provocare l'evento B. Si viene così a stabilire una relazione molto stretta tra A e B tale per cui ogni

---

<sup>46</sup> Nella formulazione originaria dell'art. 347 C.P.P. era contenuto il termine di 48 ore



volta che compare A ci si aspetta obbligatoriamente il comparire di B e null'altro è necessario perché così accada.

Relazioni di questo tipo vengono dette "**deterministiche**" a significare che B è rigorosamente determinato da A. I modelli deterministici hanno trovato in passato largo impiego per spiegare l'origine degli infortuni sul lavoro. Se, ad esempio, un falegname che lavorava con una sega a nastro entrava in contatto con la lama non protetta e subiva l'amputazione di una falange, si diceva che la mancata protezione della lama era la causa dell'infortunio.

Non si spiegava però in questo modo come mai quello stesso falegname aveva già lavorato con quella stessa macchina non protetta, magari per anni, senza mai farsi male. Si chiamava allora in causa la sfortuna, il caso, e tutta una serie di simili giustificazioni che in realtà spiegano assai poco.

Progressivamente ci si è resi conto che spesso si considerava come causa dell'infortunio l'elemento più appariscente, o più importante; ma, di solito, perché l'infortunio effettivamente avvenga, non è sufficiente quell'elemento, ma accanto ad esso ci deve essere il concorso di una molteplicità di altri elementi, non sempre facili da identificare.

Per ritornare all'esempio fatto sopra, una più accurata indagine avrebbe potuto evidenziare un nodo nel legno che ha provocato un brusco movimento della mano del falegname; o che questi si era distratto perché interpellato da un compagno di lavoro; o che aveva ommesso, per fare prima, di impiegare un idoneo mezzo di spinta dell'asse che stava segando, adottando così una procedura di lavoro diversa dal solito. Dovrebbe essere chiaro come nessuno di questi elementi sia da solo sufficiente a provocare il contatto della mano con la lama della sega ma, allo stesso tempo, come ognuno di essi aumenti la probabilità di tale evento, e come ancora maggiore sia tale probabilità se tutti questi elementi sono presenti contemporaneamente. **Per questi elementi impieghiamo il termine di "fattori"**.

### 6.3.2 Fattori

Un fattore è una circostanza di qualunque tipo che ha la capacità di influire sull'effettivo manifestarsi di un infortunio o sull'entità delle sue conseguenze. Un fattore può essere o no necessariamente presente perché si verifichi una certa conseguenza ma, di regola, non è da solo sufficiente a provocarla.

In campo sanitario, ad esempio, un "**fattore di rischio**" per una certa malattia è un'evenienza capace di aumentare la probabilità che quella malattia si manifesti e, specularmente, un "**fattore protettivo**" ne diminuisce invece la probabilità. Nessun fattore, però, è da solo responsabile del

manifestarsi o del non manifestarsi della malattia, la cui effettiva comparsa dipende invece dall'effetto complessivo dell'insieme dei diversi fattori.

Quando questo modo di vedere le cose si è esteso anche all'analisi degli infortuni, alle primitive interpretazioni di tipo deterministico se ne sono sostituite altre di tipo "**probabilistico**".

Nelle indagini è preferibile utilizzare un modello di analisi degli infortuni di tipo probabilistico e per questa ragione si preferisce parlare di "fattori" anziché di "cause" a proposito di tutti quegli elementi che vanno ricercati per spiegare l'origine degli infortuni.

Non tutti gli elementi che si raccolgono nel corso di un'inchiesta rappresentano dei fattori nel senso sopra specificato. Inoltre, il fatto che una determinata circostanza messa in luce nel corso di un'inchiesta sia effettivamente un fattore, che abbia cioè influito sulla probabilità di accadimento di quell'infortunio, è il frutto di un giudizio di chi svolge l'indagine che se ne deve assumere per intero la responsabilità. La formulazione di questi giudizi può spesso avvenire con ragionevole fondamento anche nel corso dell'esame di un singolo caso d'infortunio; in altri casi, invece, è necessario prendere in considerazione simultaneamente molti infortuni.<sup>47</sup>

#### Fattori locali e fattori remoti

Per i fattori di rischio riconoscibili anche nel corso dell'esame di ogni singolo caso si può usare la denominazione: di "**fattori locali**" mentre per gli altri quello di "**fattori remoti**".

Gli infortuni sul lavoro possono avvenire nelle circostanze più diverse e nei modi più vari. E' perciò un grave limite tenere conto dei fattori di un solo tipo (il funzionamento delle macchine, piuttosto che l'attività del lavoratore infortunato, etc.); al contrario, bisogna saper riconoscere qualunque fattore, di qualunque tipo, che sembri aver giocato un ruolo di qualche rilievo.

Numerose esperienze, condotte in vari Paesi, suggeriscono la possibilità che ad un ristretto numero di categorie possa essere ricondotta la quasi totalità degli svariati fattori di cui è bene tener conto nell'analisi degli infortuni. Sulla scorta di queste esperienze si propongono le seguenti categorie:

- **l'attività dell'infortunato;**
- **l'attività di terzi;**
- **le attrezzature, le macchine, gli impianti;**
- **i materiali;**
- **l'ambiente;**
- **i mezzi protettivi individuali.**

---

<sup>47</sup> SBAGLIANDO S'IMPARA – Giovanni Pianosi

Si fornisce una breve descrizione del contenuto di ciascuna di esse.

#### L'attività dell'infortunato.

Ci si riferisce a qualunque tipo di attività svolta dall'infortunato immediatamente prima dell'infortunio, anche se di natura non lavorativa.

#### L'attività di terzi.

Ci si riferisce a qualunque tipo di attività svolta da terzi immediatamente prima dell'infortunio, anche se di natura non lavorativa.

#### Le attrezzature, le macchine, gli impianti.

All'interno di questa categoria si comprende, oltre alle attrezzature, alle macchine ed agli impianti in senso stretto, anche tutto ciò che viene usato più o meno appropriatamente come strumento di lavoro (ad es. corde come apparecchi di sollevamento, assi come passerelle).

Vanno considerati sia gli aspetti costruttivi sia quelli relativi al funzionamento (come sono fatti e cosa fanno).

#### I materiali.

Si comprende in questa categoria tutto ciò che, indipendentemente dalla forma fisica (solida, gassosa, etc.), è oggetto di trasformazione nel corso del processo lavorativo.

Vanno considerati gli aspetti legati alla struttura dei materiali, le trasformazioni subite, le modalità di stoccaggio, etc.

#### L'ambiente.

Comprende lo spazio fisico in cui è avvenuto l'infortunio (un edificio o una sua parte, un luogo aperto come un cortile, una strada, un cantiere, etc.) e caratteristiche quali le condizioni climatiche e microclimatiche, la rumorosità, l'illuminazione, etc.

#### I mezzi protettivi individuali.

Ci si riferisce alle protezioni adottabili per la salvaguardia del singolo lavoratore: gli indumenti protettivi ne rappresentano il più tipico esempio.

## Conclusioni

---

Il lavoro svolto mette in evidenza quanto sia complessa una indagine per infortunio e soprattutto quanto poco basti per rendere inefficace il lavoro svolto.

E' bene pertanto stilare dei protocolli d'indagine affinché tutti gli Enti, più o meno coinvolti nella materia, veicolino le informazioni correttamente e soprattutto tempestivamente ai Servizi Ispettivi delle ASL.

L'esecuzione di una indagine nell'immediatezza dei fatti si è dimostrato essere il modo migliore per acquisire la "verità dei fatti" e per dipanare la complessa situazione legata ai comportamenti errati ed alle conseguenti responsabilità nell'evento.

Il lavoro svolto permette di osservare con precisione le fasi di una indagine di infortunio in modo che ciascuna di esse venga svolta in maniera precisa ed impeccabile; raccogliendo tutti gli elementi necessari. Lo scopo fondamentale è quello di permettere al tecnico di disegnare la dinamica dei fatti ma anche di sostenere un dibattito dove vigono precise regole dettate dal codice di procedura penale. E' forse inutile ricordare in queste conclusioni come un verbale mal redatto (magari privo delle prime indicazioni di garanzia alla parte indagata) possa essere un elemento che compromette il proseguo dell'azione penale in fase processuale.

Dallo studio della letteratura in merito, anche straniera, sono emersi gli elementi indispensabili per lo svolgimento di una buona indagine d'infortunio. Raccolti questi elementi si è proceduto ad elaborare una scheda di rilevamento, riportata in allegato, da usarsi durante tali indagini allo scopo di non lasciare alla sola esperienza ed intraprendenza del tecnico inquirente la corretta raccolta di indizi.

Il lavoro ha portato anche ad individuare un modello puntuale di relazione da inviare alla Autorità Giudiziaria per il proseguo dell'azione penale. E' noto infatti il problema che dalle indagini eseguite dai tecnici al successivo dibattito di fronte al Giudice, molti elementi essenziali si perdono o non vengono adeguatamente descritti. Il tutto condito da lungaggini storiche nel nostro Paese per quanto riguarda l'esecuzione dei processi.

Ancora una volta si dimostra come figura cardine per l'acquisizione degli elementi che possono confermare o escludere la responsabilità in caso di infortunio è il Tecnico della prevenzione i cui studi di base, propri della laurea triennale, sono sufficienti per analizzare concretamente quasi ogni situazione infortunistica. Il suo percorso di studi infatti, che non è esclusivamente giuridico o tecnico o gestionale, risulta adatto per valutare a 360 ° gli elementi di tale responsabilità.

Con il **Master Universitario** in “Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle professioni socio sanitarie”, per il quale è stata elaborata questa tesi, lo stesso tecnico della prevenzione acquisisce ulteriori competenze “organizzative” che lo portano a candidarsi come figura di coordinamento di quell’attività che è necessario impostare in un Servizio ASL per la corretta gestione del flusso di informazioni (sia in entrata dai vari Enti coinvolti sia in uscita verso prioritariamente alla Procura della Repubblica). Competenze anche di natura gestionale che mettono in grado il tecnico della prevenzione, che ha superato il presente Master, di collaborare con i propri colleghi ai quali può fornire indicazioni operative concrete nell’ambito di un rapporto che si avvicina più all’area dirigenziale che a quella del coordinamento.

Il lavoro di tesi dimostra come il possesso di nuove conoscenze e l’elaborazione di strumenti adatti permettono di svolgere indagini in merito alla responsabilità penali con una visione più ampia dei fattori che determinano un infortunio. L’adozione di protocollo d’intesa come quello individuato al capitolo 2 e l’utilizzo della procedura di inchiesta infortuni proposta, permettono di gestire correttamente il flusso di informazioni e di stabilire con maggiore precisione le figure coinvolte e la sussistenza degli elementi di responsabilità.

## Bibliografia

---

- Ajello C.**, *Le tecniche di indagine*, Relazione all'incontro di studio del C.S.M. in tema di malattie professionali ed infortuni sul lavoro, Roma 09/06/2009;
- Autori vari** *Protocollo operativo per la gestione degli infortuni*, Regione veneto;
- Autori vari**, *Compendio di diritto del Lavoro*, Edizioni SIMONE, Casalnuovo (NA);
- Autori vari**, *Direttiva della Procura Circondariale di Milano*;
- Autori vari**, *Elementi di Diritto Penale. Parte generale e speciale*, edizioni SIMONE - Officina Grafiche Iride, Arzano (NA), 2006;
- Autori vari**, *Inchieste per infortuni sul lavoro*, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, gruppo di lavoro U.O.P.S.A.L. delle Aziende Sanitarie Regionali, 2004;
- Autori vari**, *Linee di indirizzo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali concordate tra la regione Friuli Venezia Giulia, le aziende per i servizi sanitari e le procure della Repubblica del distretto Friuli Venezia Giulia*, 2009;
- Autori vari**, *Nuovo protocollo d'indagine sugli infortuni sul lavoro*, Pavia;
- Deidda B.**, *“Il rapporto tra l'inchiesta giudiziaria ed inchiesta tecnica”*, Relazione al convegno “L'errore umano: dalla cultura della colpa alla cultura della prevenzione” tenutosi a Urbino l'11 maggio 2007;
- Fortuna E.**, (2008), [...] Istruzioni alla polizia giudiziaria per un efficace intervento operativo in caso di infortunio [...], 2006.
- Laflamme L.**, *Modelli e metodi per l'analisi degli infortuni sul lavoro. Dall'organizzazione del lavoro alle strategie di prevenzione*, Versione italiana a cura di Giovanni Pianosi, 2000;
- Maurizio Catino, *Errori organizzativi. Oltre la cultura della colpa*;
- Mercone M.**, *Diritto Processuale Penale*, edizioni giuridiche SIMONE, Casalnuovo (NA), 2007;
- Pesci S.**, *“L'indagine per infortunio grave sul lavoro: l'intervento del p.m. nell'immediatezza del fatto ed i protocolli investigativi anche alla luce delle innovazioni apportate dal D.L.vo 231/2001”*, Relazione all'incontro di studio sul tema: “La tutela penale della sicurezza del lavoro” presso l'Hotel Jolly Midas di Roma del 14-16 aprile 2008, organizzato dal C.S.M., 2008;
- Petrini D.**, *Dalla violazione delle regole di prevenzione all'accertamento della responsabilità soggettiva attraverso la verifica del nesso di causalità e la valutazione dell'imputazione soggettiva dell'evento*, Relazione all'incontro di studi del C.S.M. del 08 -10/6/2009;

**Pianosi G.**, Il modello Sbagliando s’impara, ISPESL, 2000;

**Poniz L.**, Relazione al convegno “Il testo unico: sicurezza sul lavoro. Tutte le novità – cosa cambia realmente” presso Rovigo Fiere del 04/06/2008 organizzato da Unindustria Rovigo, 2008;

## Allegati

---

*Modulo: “SCHEDE DI ANALISI INFORTUNIO”*





## Ringraziamenti

---

*E' quanto mai doveroso ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo periodo di studio, con osservazioni ed incoraggiamenti preziosi.*

*Ringrazio esplicitamente il **prof. De Cicco Romina**, relatore, per la sua disponibilità ed i suoi consigli sempre utili e puntuali, durante la stesura di questo lavoro per il quale mi ha lasciato piena libertà di ricerca e valutazione, permettendomi di approfondire l'argomento.*

*Sono grato, inoltre, a tutti i colleghi di lavoro che, attraverso le discussioni sulle modalità di indagine per infortunio mi hanno fornito ottimi spunti, incoraggiamenti, notizie interessanti e pareri utilissimi.*

*Infine ringrazio per ultima, ma non per ordine di importanza, mia moglie **Roberta** che mi ha appoggiato durante questo periodo di studio.*